

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

598° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

---

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	<i>Pag.</i> 25
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 37
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 43
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 51
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 63
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 71
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 76
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	» 78
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 80
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 91
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	» 102

### Commissioni riunite

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e Speciale infanzia . . . . .	<i>Pag.</i> 5
6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 10 <sup>a</sup> (Industria) . . . . .	» 18

### Commissioni bicamerali

Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	<i>Pag.</i> 109
Per l'infanzia . . . . .	» 110
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . .	» 112
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . .	» 113

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-  
l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U;  
Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione:  
Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-  
Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL;  
Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea  
Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano  
Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti  
Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-  
Udeur.*

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace . . . . . *Pag.* 115

**Sottocommissioni permanenti**

5<sup>a</sup> - *Bilancio - Pareri* . . . . . *Pag.* 117

6<sup>a</sup> - *Finanze e tesoro - Pareri* . . . . . » 125

7<sup>a</sup> - *Istruzione - Pareri* . . . . . » 126

10<sup>a</sup> - *Industria - Pareri* . . . . . » 127

---

**CONVOCAZIONI** . . . . . *Pag.* 128



## COMMISSIONI

(2<sup>a</sup> - Giustizia)

e

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA E DI MINORI

RIUNITE

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

6<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della Commissione speciale  
in materia di infanzia e di minori*

BUCCIERO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3048) Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sul disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 giugno 2005.

Il presidente BUCCIERO, dopo aver ricordato che nel corso delle precedenti sedute è stata completata l'illustrazione di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 3048 e che i relatori hanno già espresso il parere relativamente alle proposte emendative inerenti all'articolo 1, avverte che si passerà all'espressione del parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.8, 1.9, 1.11, 1.17, 1.24, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.36, 1.41 e 1.42.

Dopo una breve precisazione del senatore FASSONE (*DS-U*) sulla portata dell'emendamento 1.25, il sottosegretario Jole SANTELLI dichiara il proprio parere favorevole in ordine allo stesso.

Il rappresentante del Governo formula poi parere favorevole in ordine all'emendamento 1.30, prospettando tuttavia l'opportunità di verificare, nel prosieguo dei lavori, eventuali interferenze di tale disciplina con quella contenuta nella regolamentazione generale del gratuito patrocinio.

Quanto all'emendamento 1.39, il sottosegretario Santelli ritiene preferibile che la validità della nomina del difensore perduri per ogni fase e grado del giudizio.

Esprime poi un parere favorevole sull'emendamento 1.46 a condizione che venga soppresso il riferimento ai curatori speciali, ivi contenuto.

Dichiara infine la propria contrarietà a tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 1, nonché sull'emendamento aggiuntivo 1.0.1.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3048

### Art. 1.

#### 1.1

CENTARO

*Al comma 1, sostituire i primi due periodi con i seguenti:*

«1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato. Le parti, con l'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni devono essere invitate a nominare un difensore di fiducia, con l'avvertimento che in mancanza sarà nominato un difensore di ufficio, devono essere altresì informate in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con l'avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio».

---

#### 1.2

CAVALLARO, MANZIONE

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nei procedimenti relativi alla dichiarazione di adottabilità di minori riconosciuti, le parti private debbono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di un avvocato».*

---

**1.3**

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni» *con le seguenti:*

«1. Nella legge 4 maggio 1983, n. 184, quale modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 148, dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente articolo:

**"Art. 82-bis.**

Nel procedimento di cui agli articoli da 10 a 16 della presente legge,"».

*Conseguentemente sostituire le parole:* «legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni», *ovunque ricorrano nell'articolo 1, con le parole:* «presente legge».

**1.4**

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE

*Al comma 1, primo periodo, le parole da:* «di cui alla legge» *a:* «non possono» *sono sostituite dalle seguenti:* «di adottabilità di minori riconosciuti, le parti private debbono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di un avvocato».

**1.5**

BOREA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* «di cui alla legge» *a:* «non possono» *con le seguenti:* «di adottabilità di minori riconosciuti, le parti private debbono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di un avvocato».

**1.6**

ZANCAN

*Al comma 1, primo periodo, le parole:* «di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni nei quali siano interessate più parti private, queste» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativi alla responsabilità genitoriale e di adottabilità di figli minori riconosciuti, le parti private debbono».



**1.7**

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei quali siano interessate più parti private, queste» con le seguenti: «le parti private».*

---

**1.8**

BUCCIERO, Antonino CARUSO

*Al comma 1, dopo le parole: «siano interessate», sopprimere la seguente: «più».*

---

**1.9**

CENTARO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nei quali siano interessate» sopprimere la parola: «più».*

---

**1.10**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «se non con il ministero o» con la seguente: «con».*

---

**1.11**

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «ministero o l'assistenza di un avvocato» con le seguenti: «patrocinio di un avvocato».*

---

**1.14**

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «succinta informazione», aggiungere le seguenti: «alle parti».*

---

**1.15**

SEMERARO

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Con lo stesso atto è nominato al minore» con le seguenti: «Con lo stesso atto, nel caso di grave conflitto di interessi tra genitore e minore, qualora manchi la possibilità per almeno uno dei genitori di esercitare validamente la potestà genitoriale, è nominato al minore, con provvedimento motivato.».*

---

**1.16**

ZANCAN

*Al comma 1, terzo periodo, le parole: «al minore» fino alla fine sono sostituite da: «un curatore del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento, e per tutte le eventuali procedure connesse».*

---

**1.17**

BOREA

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: «al minore» fino a «procedure connesse» con le seguenti: «un curatore speciale del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento, e per tutte le eventuali procedure connesse».*

---

**1.18**

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE

*Al comma 1, terzo periodo, le parole da: «al minore» a «fase del giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «un curatore del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento».*

---

**1.19**

BOREA

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «al minore» a «fase del giudizio» con le seguenti: «un curatore del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento».*

---

**1.20**

MANZIONE, CAVALLARO

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «al minore» a «fase del giudizio» con le seguenti: «un curatore del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento».*

---

**1.21**

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

*Al comma 1, dopo le parole: «un curatore speciale», aggiungere le seguenti: «, da scegliersi tra esperti delle problematiche legate all'infanzia, ove non sia parente entro il terzo grado» e sopprimere le parole: «, a titolo gratuito».*

---

**1.22**

BUCCIERO, Antonino CARUSO

*Al comma 1, all'ultimo capoverso, dopo le parole: «curatore speciale che lo» sostituire le parole: «rappresenta, a titolo gratuito per ogni grado e» con le seguenti: «assiste, rappresenta e difende».*

---

**1.23**

SEMERARO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il cui nominativo è individuato fra persone di provata moralità».*

---

**1.24**

BUCCIERO, Antonino CARUSO

*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «L'avviso è immediatamente comunicato al curatore a cura della cancelleria».*

---

**1.25**

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

*Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il curatore speciale ha diritto, ove non sia egli stesso abilitato ad assumere la difesa del minore, a stare in giudizio con il patrocinio di un difensore».*

---

**1.26**

CAVALLARO, MANZIONE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Le parti private, compreso il curatore speciale del minore, possono chiedere, anche al fine di promuovere i giudizi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

---

**1.27**

BOREA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Le parti private possono chiedere al giudice competente» con le altre: «Le parti private, compreso il curatore speciale del minore, possono chiedere» e sopprimere le parole: «Il giudice decide ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».*

---

**1.28**

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le parti private» sono inserite le seguenti: «, compreso il curatore speciale del minore,» e sono sopresse le parole: «al giudice competente».*

---

**1.29**

BOREA

*Al comma 2, primo periodo, dopo l'espressione: «Le parti private» è inserita la seguente: «compreso il curatore del minore».*

---

**1.30**

BUCCIERO, Antonino CARUSO

*Al comma 2, dopo le parole: «possono chiedere al», aggiungere le seguenti: «consiglio dell'ordine degli avvocati o al», e, conseguentemente, all'inizio del secondo capoverso sostituire le parole: «Il giudice decide» con le seguenti: «Il consiglio dell'ordine degli avvocati o il giudice decidono».*

---

**1.32**

BUCCIERO, Antonino CARUSO

*Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti:*

«, indicando al richiedente l'opportunità di nominare un avvocato iscritto sia all'elenco di cui all'articolo 80 dello stesso decreto, sia all'elenco dei difensori di cui al comma 6».

---

**1.33**

BUCCIERO, Antonino CARUSO

*Al comma 3, dopo le parole: «difensore d'ufficio» aggiungere le seguenti: «e del curatore speciale».*

---

**1.34**

BUCCIERO, Antonino CARUSO

*Al comma 3, dopo la parola: «effettuata», aggiungere le seguenti: «, secondo criteri automatici, dal consiglio dell'ordine».*

---

**1.35**

BUCCIERO, Antonino CARUSO

*Al comma 3, dopo la parola: «avvocati iscritti», sostituire le parole: «in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati» con le seguenti: «negli specifici elenchi predisposti da ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed».*

---

**1.36**

SEMERARO

*Al comma 3, dopo le parole: «Consiglio dell'Ordine degli Avvocati», aggiungere le seguenti: «presso il Tribunale di ogni circondario».*

---

**1.37**

BUCCIERO, Antonino CARUSO

*Al comma 3, dopo la parola: «nomina», sostituire la parola: «e» con le seguenti: «. La scelta del difensore d'ufficio».*

---

**1.38**

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

*Al comma 4, dopo le parole: La nomina del difensore d'ufficio» inserire le parole: «è effettuata dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e».*

---

**1.39**

BUCCIERO, Antonino CARUSO

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «per ogni grado e».*

---

**1.40**

ZANCAN

*Al comma 4, sopprimere dalla parola: «procedure» sino al termine.*

---

**1.41**

MANZIONE, CAVALLARO

*Al comma 4, sopprimere la parola: «, comunque».*

---

**1.42**

BOREA

*Al comma 4, sopprimere la parola: «, comunque».*

---

**1.43**

CAVALLARO, MANZIONE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, in quanto compatibili».

---

**1.44**

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE

*Al comma 5, le parole: «stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, in quanto compatibili».*

---

**1.45**

BOREA

*Al comma 5, sostituire le parole: «stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili» con le seguenti: «vigenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, in quanto compatibili».*

---

**1.46**

BUCCIERO, Antonino CARUSO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«6. Presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sono istituiti gli elenchi dei difensori d'ufficio e dei curatori speciali nei giudizi civili minorili.

7. Gli elenchi sono formati dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti e condizioni previsti dal comma seguente.

8. L'inserimento negli elenchi è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

*a)* esperienza professionale specifica continuativa in materia di diritto di famiglia e minorile, da dimostrarsi con il deposito dei verbali dei procedimenti espletati;

*b)* avvenuta frequenza di almeno un corso di perfezionamento e aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto di famiglia ed il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva, tenuto dal Consiglio dell'Ordine o da organismi che abbiano avuto il riconoscimento del Consiglio Nazionale Forense;

*c)* assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento;

*d)* anzianità professionale non inferiore a quattro anni.

Il requisito di cui alla lettera *b)* può essere derogato se l'avvocato dimostri titoli specifici equipollenti, quali pubblicazioni o specializzazioni nelle medesime materie ivi indicate, ovvero docenze nei corsi di formazione di cui alla medesima lettera *b)*.

9. Sono cancellati di diritto dagli elenchi gli avvocati per i quali è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

10. Gli elenchi sono rinnovati entro il 31 gennaio di ogni anno, sono pubblici, e si trovano presso tutti gli uffici giudiziari minorili civili della Repubblica».

---



**1.0.1**

BUCCIERO, Antonino CARUSO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

Il curatore speciale del minore nei giudizi civili minorili ha l'obbligo di accettare ed assumere l'incarico, salve le ipotesi di astensione di cui al successivo comma 3, ovvero salva la presenza di gravi motivi che giustifichino il diniego, da comunicare al consiglio dell'ordine ed al giudice entro cinque giorni dalla comunicazione della nomina.

La mancata accettazione o assunzione dell'incarico, in difetto dell'avvenuta comunicazione in termini dei gravi motivi di cui al comma 1, comporta la immediata cancellazione d'ufficio dall'elenco di cui all'art. 1.

Il curatore speciale ha l'obbligo di astensione e può essere ricusato dalle parti per i motivi di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

Della ricusazione del curatore conosce il giudice che ne ha disposto la nomina.

Il compenso per l'ufficio del curatore corrisponde ai medi previsti dai tariffari vienti per lo scaglione di valore corrispondente, ridotto di un terzo ed è liquidato dal tribunale o dalla Corte d'appello, con decreto di pagamento secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni».

---

**COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE****6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)****10<sup>a</sup> (Industria, commercio e turismo)**

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**29<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione***PONTONE***indi del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3328)** *Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge di iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa del deputato Grandi ed altri

**(2202)** **PEDRIZZI.** – *Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione*

**(2680)** **PASSIGLI ed altri.** – *Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere*

**(2759)** **CAMBURSANO ed altri.** – *Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari*

**(2760)** **CAMBURSANO ed altri.** – *Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari*

**(2765)** **MANZIONE.** – *Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari*

**(3308) PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento**

**– e petizione n. 808 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PONTONE avverte che si prosegue nell'espressione dei pareri da parte dei relatori e della rappresentante del Governo, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 16 (pubblicati in allegato, insieme a quelli riferiti agli articoli da 17 a 23, al resoconto delle sedute del 15 giugno scorso).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver riepilogato il già espresso parere contrario su tutti gli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 16, esprime parere favorevole sull'emendamento 17.1, presentato dai relatori, rilevando poi che l'emendamento aggiuntivo 17.0.1 è di contenuto analogo all'emendamento del Governo 15.11, concernente la disciplina applicabile alle società di *rating*.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) specificando di parlare anche a nome del relatore Semeraro, riepiloga a sua volta i pareri già espressi sugli emendamenti riferiti all'articolo 18, ritirando gli emendamenti 18.4, 18.8, 18.11 e 18.16.

Riformula altresì l'emendamento 18.23 e illustra pertanto l'emendamento 18.23 (testo 2), redatto anche sulla base dei rilievi formulati dal senatore Debenedetti, volto a stabilire che la responsabilità della società di revisioni per danni derivanti dal proprio operato sia soggetta al limite massimo di un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione, ovvero pari al 20 per cento del capitale sociale della società di revisione medesima, qualora tale parametro risulti superiore al precedente.

La senatrice D'IPPOLITO (*FI*) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 18.24, identico all'emendamento 18.23 dei relatori testè riformulato in un testo 2.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime un parere contrario sugli emendamenti 18.1 e 18.2 e favorevole sugli emendamenti 18.3 e 18.5 presentati dai relatori, nonché sull'emendamento 18.6. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 18.7, 18.9 e 18.10, e parere favorevole sugli emendamenti 18.12 e 18.13, di identico contenuto. Il parere è quindi contrario sull'emendamento 18.14 e favorevole sugli emendamenti 18.15, 18.17 e 18.18 (tali ultimi di identico contenuto).

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 18.19, 18.20, 18.21 e 18.22 e parere favorevole sull'emendamento 18.23 (testo 2), testè riformulato dai relatori.

Esprime infine parere contrario sull'emendamento 18.0.1.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) esprime parere contrario sugli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.5.

Riformula poi l'emendamento 19.6 nell'emendamento 19.6 (testo 2), in accoglimento delle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio, integrandone il testo con la precisazione che il coordinamento delle attività dell'Autorità di vigilanza, qualora avvenga tramite l'istituzione di comitati di coordinamento, non debba comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 19.7 e 19.8.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime, analogamente al relatore Eufemi, parere contrario sugli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.7 e 19.8; esprime poi parere favorevole sull'emendamento 19.6 (testo 2) dei relatori.

Si passa poi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario sull'emendamento 20.1, volto ad introdurre una disposizione soppressiva del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Accogliendo l'invito formulato dal sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, il relatore EUFEMI (*UDC*) ritira l'emendamento 20.2.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono poi parere contrario sugli identici emendamenti 20.3 e 20.4, nonché sull'emendamento aggiuntivo 20.0.1.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) dopo aver ritirato l'emendamento 21.1, interamente soppressivo dell'articolo 21 del disegno di legge, presenta ed illustra l'emendamento 21.100, volto ad introdurre limitate modifiche al tenore della citata disposizione, in materia di collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza con le autorità di vigilanza. A tale proposito, fa presente che il nuovo emendamento è stato redatto sulla scorta delle indicazioni provenienti anche da parte di componenti dell'opposizione e tenuto conto del contenuto della legge comunitaria 2004 sugli abusi di mercato.

Il presidente PEDRIZZI apprezza il contenuto del nuovo emendamento, che propone una rimodulazione dei poteri della Guardia di finanza conformemente a quanto in origine stabilito nel testo elaborato dalla Camera dei deputati, salvaguardando quindi sia lo spirito della disposizione che le aspettative del Capo stesso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di esprimere il proprio parere sull'emendamento 21.100.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 21.2, 21.3 e 21.4.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) esprime parere contrario sull'emendamento 22.1, che stabilisce che l'adozione degli atti regolamentari e generali delle Autorità di vigilanza debba essere preceduta da un'analisi relativa all'impatto della regolamentazione anche sotto l'aspetto del rapporto tra costi e benefici, ritenendo preferibile la riformulazione dell'articolo 22 proposta nell'emendamento dei relatori 22.3. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 22.2 e sottolinea il rilievo dell'emendamento predisposto dai relatori 22.3, soppressivo della prescrizione della consultazione da parte delle Autorità di vigilanza degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori, in quanto tale procedura avviene già in via di prassi e la formalizzazione legislativa risulta ultronea.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di esprimere successivamente il parere sull'emendamento 22.1, esprimendo poi parere contrario sull'emendamento 22.2 e parere favorevole sull'emendamento 22.3.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) riformula l'emendamento 23.1 nell'emendamento 23.1 (testo 2) che viene incontro alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio, sopprimendo i riferimenti alla costituzione di organismi istruttori composti da personale qualificato esterno nell'ambito dei procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali da parte delle Autorità di vigilanza.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull'emendamento 23.1 (testo 2) . Per concomitanti impegni in un'altra Commissione il sottosegretario chiede una breve sospensione dei lavori.

*La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,20.*

Il presidente PEDRIZZI apprezza le circostanze, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**ULTERIORI EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328**

**Art. 18.**

**18.23 (testo 2)**

I RELATORI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) all'articolo 164, comma 2 è premesso il seguente periodo:  
"La società di revisione deve rispondere per danni accertati sul suo operato sino a un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione riferito al singolo bilancio oggetto di revisione ovvero sino a un importo pari al venti per cento del capitale sociale della società di revisione qualora tale parametro risulti superiore al precedente."».

---

**Art. 19.**

**19.6 (testo 2)**

I RELATORI

*Al comma 1, dopo le parole: «ad essi attribuite» aggiungere le seguenti: «anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento»;*

*sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle autorità almeno una volta l'anno»;

*sopprimere il comma 3.*

---

**Art. 21.****21.100**

I RELATORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 21.**

*(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza)*

1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all'articolo 19 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorità competenti».

**Art. 23.****23.1 (testo 2)**

I RELATORI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli organismi di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione».*



**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**491<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.**La seduta inizia alle ore 8,50.***IN SEDE DELIBERANTE****(3439) Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta notturna di ieri.

Il presidente Antonino CARUSO assume le funzioni di relatore e avverte che l'esame riprenderà a partire dalla lettera l) del comma 2 dell'articolo 1 del nuovo testo predisposto dal relatore per il disegno di legge n. 3439 e pubblicato in allegato al resoconto della seduta notturna del 28 giugno scorso.

Sottolinea quindi che la lettera citata provvede a modificare, da un lato, l'articolo 591 del codice di procedura civile per un aspetto puramente lessicale, e dall'altro a riscrivere integralmente l'articolo 591-bis del medesimo codice. In buona sostanza la nuova stesura si rende necessaria per adeguare le disposizioni di quest'ultimo articolo al nuovo modello di esecuzione introdotto con il decreto-legge n. 35 del 2005 che prevede, tra l'altro, la delegabilità sia delle operazioni di vendita senza incanto sia di quelle con incanto.

Sottolinea poi, in particolare, la previsione contenuta al punto 13) del secondo comma del nuovo articolo 591-bis con la quale, relativamente ai compiti del professionista delegato, si introduce una disposizione di coordinamento con quanto previsto dal successivo comma 3 lettera d) in tema di modalità alternative di presentazione delle offerte d'acquisto.

Rileva poi che la nuova formulazione proposta per l'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile potrà essere oggetto di un eventuale intervento di coordinamento alla luce dei chiarimenti che verranno acquisiti in merito alla questione, tuttora sospesa, se tra i professionisti delegati debbano essere ricompresi anche gli esperti contabili.

Su tale ultimo rilievo interviene il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) il quale, pur ritenendo comunque preferibile che alle operazioni di vendita siano delegabili in via esclusiva i dottori commercialisti, non può non ricordare la sua contrarietà alla legge delega sull'unificazione degli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti contabili in quanto, come il caso di specie dimostra, viene a determinarsi nei fatti un non auspicabile divario tra funzioni attribuite a diverse professioni pur facenti parte di un unico albo.

Dopo che il senatore CALLEGARO (*UDC*) ha paventato il rischio di un'inaccettabile discriminazione ai danni dei ragionieri, che da sempre sono chiamati a svolgere le funzioni di curatori fallimentari e che quindi non potrebbero essere ragionevolmente esclusi dal novero dei soggetti cui sono delegabili le operazioni di vendita, ha la parola il senatore LEGNINI (*DS-U*) il quale rammenta che lo schema di decreto legislativo di unificazione degli albi – del quale di recente la Commissione si è occupata per esprimere il prescritto parere al Governo – non sembra lasciare dubbi sul fatto che le funzioni di ausiliario del giudice possono essere assolte solo dai commercialisti iscritti nella Sezione A del nuovo albo. Si tratta quindi di trarre le necessarie conseguenze di una scelta fatta in altra sede e che non può essere rimessa in discussione nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore, ribadisce che la Commissione è in attesa di conoscere il testo definitivo – di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – del decreto legislativo avente ad oggetto l'unificazione degli ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali per potere assumere una decisione definitiva sul punto, ferma restando la sua convinzione che, mentre agli esperti contabili sono riconosciute competenze tipicamente tecnico-contabili il che giustifica nei loro confronti una soluzione diversa, i ragionieri non dovrebbero essere esclusi dalla possibilità di essere delegati dal giudice al compimento delle operazioni di vendita.

Il Presidente, pone infine in votazione la lettera l) del comma 2, dell'articolo 1 che, previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori ZANCAN (*Verdi-Un*), CALLEGARO (*UDC*), TIRELLI (*LP*), LEGNINI (*DS-U*), BUCCIERO (*AN*), è approvata.

Si passa successivamente all'esame della lettera m) del comma 2 dell'articolo 2.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*), ritenendo eccessivi i trenta giorni ivi previsti per avanzare l'istanza, suggerisce di ridurre a venti giorni tale termine e a quindici giorni il successivo termine di venti giorni.

Il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore, ritiene di potere accogliere la proposta testé avanzata e formula conseguentemente l'emendamento 1.2 che, posto ai voti, è approvato.

La Commissione approva poi la lettera m).

Dopo che è stato disposto l'accantonamento della votazione della lettera m-bis) del comma 2 dell'articolo 1, si passa all'esame del comma 3 dell'articolo 1 che reca talune modifiche al comma 3-ter dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 35 del 2005 sulla competitività.

Il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore, sottolinea che oltre alle modifiche che attengono alla tematica precedentemente affrontata relativa ai professionisti delegati – sulla quale la Commissione non può non riservarsi di intervenire eventualmente in un momento successivo in sede di coordinamento per i motivi già esposti – il comma 3 in esame sostanzialmente provvede a sopprimere l'articolo 173 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in quanto, nei fatti, tale disposizione già risulta abrogata dalle vigente disciplina sul trattamento dei dati personali, e ad inserire il nuovo articolo 173-*quinquies* con il quale, nel prefigurare un sistema alternativo di presentazione delle offerte di acquisto, si intende porre la procedura al riparo da possibili azioni intimidatorie che generano turbative nelle aste in quelle aree del paese che sono a rischio di illegalità.

Dopo che il senatore LEGNINI (*DS-U*) ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo sul comma 3 dell'articolo 1 – soprattutto perché lo stesso potrà costituire, mediante il nuovo articolo 173-*quinquies* già menzionato, un valido argine contro le alterazioni delle aste di vendita – pur manifestando perplessità sulla discrezionalità della valutazione affidata al giudice dalla previsione richiamata e sul rischio di una non adeguata garanzia della segretezza dell'offerta comunicata a mezzo telefax o posta elettronica – lo stesso senatore propone una modifica al testo del citato nuovo articolo 173-*quinquies* nel senso di specificare, al di là di ogni possibile dubbio interpretativo, che la presentazione delle offerte deve avvenire mediante la comunicazione di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui all'articolo 571.

Il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore, dopo avere accolto il suggerimento del senatore Legnini, lo formalizza tramite la presentazione dell'emendamento 1.3 che, posto ai voti, è approvato.

La Commissione, all'unanimità, approva quindi il comma 3.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione è nuovamente convocata per oggi pomeriggio, alle ore 14,30, con il medesimo ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**492<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3439) Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare**  
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana odierna.

Si prosegue nell'esame del nuovo testo predisposto dal relatore per il disegno di legge n. 3439 e pubblicato in allegato al resoconto della seduta notturna di ieri.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione del comma 3-*bis* dell'articolo 1 del testo base, che interviene sull'articolo 709-*bis* del codice di procedura civile che disciplina l'udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore nel procedimento di separazione personale dei coniugi. Con l'intervento in esame, si persegue l'obiettivo di armonizzare la disciplina della separazione con quella del rito del divorzio dal quale sono mutuati i periodi aggiunti al citato articolo 709-*bis*.

Posto ai voti, l'articolo 1, comma 3-*bis* del testo base è approvato all'unanimità.

Si passa quindi alla votazione del comma 4 dell'articolo 1 del testo base che contiene la disciplina transitoria.

Il senatore LEGNINI(*DS-U*), dopo aver manifestato la sua condivisione per quanto disposto nei nuovi commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, da inserire nell'articolo 2 del decreto-legge sulla competitività, riferendosi alle disposizioni contenute nel successivo comma 3-*sexies*, invita ad espungervi la frase seguente: «ma, se il bene non è aggiudicato o assegnato, il giudice procede adottando nuova ordinanza secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni vigenti che continuano ad applicarsi anche per ogni altro atto successivo». Ritiene infatti preferibile, al fine di evitare incertezze applicative, stabilire che la disciplina oggi in vigore continui a trovare applicazione in tutti i casi in cui sia già stata ordinata la vendita.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver richiamato l'attenzione sulle possibili soluzioni diverse al problema della individuazione di una disciplina transitoria, invita la Commissione ad approvare il testo in esame in quanto persegue l'obiettivo di estendere il più possibile l'applicazione della nuova disciplina ai processi pendenti. È questa infatti un'esigenza rappresentata dalla quasi totalità degli operatori che troverebbe soddisfazione con l'approvazione del testo proposto rispetto al quale, a suo avviso, non si porrebbero le questioni applicative sopra paventate.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) ribadisce le perplessità riferite alla disposizione prima ricordata insistendo per la modifica del testo nel senso da lui indicato.

Il relatore SEMERARO (*AN*) dichiara invece il suo convinto sostegno sul testo proposto per il citato comma 3-*sexies* la cui formulazione risponde pienamente all'esigenza di offrire una risposta pronta agli operatori, consentendo una rapida definizione di procedure destinate altrimenti a rimanere ancora bloccate per molto tempo.

Anche il rappresentante del GOVERNO, pur manifestando attenzione per le perplessità espresse dal senatore Legnini, ritiene che le previsioni contenute nel nuovo comma 3-*sexies* possano consentire un'adeguata risoluzione del problema della individuazione di un regime transitorio che riferisca la riforma al più ampio numero di procedimenti pendenti. Dichiara però, in considerazione dell'atteggiamento fin qui seguito da tutte le forze politiche nel senso di una sostanziale condivisione dell'articolato, di rimettersi alla determinazione che la Commissione riterrà di assumere sul punto.

Il presidente Antonino CARUSO, pur ritenendo che le soluzioni offerte nel testo sul punto in questione non dovrebbero dar luogo alle difficoltà prospettate dal senatore Legnini, al fine di conservare quel clima di condivisione sulla riforma fin qui registratosi, propone di accogliere il suggerimento del senatore Legnini.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) presenta quindi l'emendamento 1.4.

Dopo brevi interventi del senatore FASSONE (*DS-U*), GUBETTI (*FI*) e nuovamente del PRESIDENTE, posto ai voti, l'emendamento 1.4 è approvato.

I senatori CALLEGARO (*UDC*), NESSA (*FI*), BUCCIERO (*AN*), TIRELLI (*LP*) e LEGNINI (*DS-U*) dichiarano quindi il loro voto favorevole sul comma 4 dell'articolo 2 che, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

È quindi approvato all'unanimità il comma 5 dell'articolo 1.

Si passa all'esame delle disposizioni accantonate dell'articolo 1.

Al riguardo, il presidente Antonino CARUSO fa presente che l'emanando decreto legislativo che istituisce l'Albo unico dei commercialisti ed esperti contabili non contiene innovazioni, per quanto attiene le competenze dei ragionieri. Questi ultimi pertanto potranno continuare a svolgere le funzioni che già ora loro competono, e, in via ulteriore, potranno essere senz'altro ricompresi tra i soggetti cui potranno essere delegate le operazioni di vendita in considerazione del loro inserimento nella sezione A dell'Albo unico con la qualifica di ragionieri commercialisti. Ne consegue che la proposta di sostituire alle parole «dottore commercialista» la parola «commercialista» appare adeguata a ricomprendere tutti i professionisti che risulteranno iscritti nella citata sezione A dell'Albo unico tra i soggetti cui, appunto, potranno essere delegate le operazioni di vendita.

Con il parere favorevole di tutti i Gruppi presenti sono quindi poste ai voti e, in esito a distinte votazioni, approvate all'unanimità le lettere c-*bis*), e d) del comma 2 dell'articolo 1, di cui era stato in precedenza disposto l'accantonamento.

Si passa quindi alla votazione della lettera m-*bis*) del comma 2 dell'articolo 1, della quale era stato disposto in precedenza l'accantonamento e che, posta ai voti, è approvata.

È infine approvato, all'unanimità, l'articolo 1 come modificato.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) manifesta perplessità sulla proposta ivi contenuta, ritenendo necessario verificare con attenzione se i nuovi compiti che l'emendamento affida agli uffici postali costituiscano o meno attribuzioni che sono proprie dell'ufficiale giudiziario, non potendo nel primo caso esprimere favore per una proposta che finirebbe per attribuire funzioni di particolare delicatezza e rilievo a persone normalmente incaricate dello svolgimento di compiti diversi.

Seguono brevi interventi del presidente Antonino CARUSO, – che, dopo aver ricordato la legge del 1994 che consente agli avvocati di notificare atti giudiziari a mezzo posta, ritiene la proposta del senatore Tirelli pienamente condivisibile in quanto costituisce un naturale completamento di interventi effettuati con il decreto-legge sulla competitività – del sottosegretario VITALI – il quale non ritiene si possa parlare per l'impiegato postale dell'attribuzione di compiti propri dell'ufficiale giudiziario – e del senatore FASSONE (*DS-U*), il quale richiama l'attenzione sulla natura e sulla funzione della notificazione degli atti.

Con il voto di astensione del senatore LEGNINI (*DS-U*), l'emendamento 1.0.1, posto ai voti, risulta approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il PRESIDENTE fa presente che le disposizioni contenute in tale articolo sono tratte dal testo licenziato dalla Commissione in sede referente nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2430 ed abbinati e costituiscono il frutto di una scelta effettuata sulla base di indicazioni pervenute in via informale da tutti i Gruppi. Illustra quindi brevemente le relative disposizioni.

Il senatore LEGNINI(*DS-U*), dopo aver rappresentato che si tratta di disposizioni ampiamente discusse, evidenzia l'assoluta utilità e positività di molti tra gli interventi indicati che, senza alcun dubbio, miglioreranno il sistema processuale vigente oltre a realizzare coordinamenti opportuni alla luce delle numerose innovazioni introdotte con la riforma di cui al decreto-legge n. 35 del 2005. Preannuncia quindi un voto convintamente favorevole sull'articolo 2.

Dopo un breve intervento del senatore FASSONE (*DS-U*), il relatore SEMERARO (*AN*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.1 che interviene sull'articolo 283 del codice di procedura civile nell'ottica di realizzare un maggior equilibrio quanto alla disciplina della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.

Dopo che il senatore LEGNINI (*DS-U*) ha annunciato il voto contrario sull'emendamento 2.1, con il parere favorevole del GOVERNO, tale emendamento è posto ai voti e approvato.

Posto ai voti, è poi approvato l'articolo 2, come emendato.

Senza discussione è posto ai voti e approvato l'articolo 3.

Dopo che il relatore SEMERARO ha illustrato la proposta di coordinamento coord. 1.1, tale proposta è posta ai voti e approvata.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'iniziativa in titolo. Pur permanendo alcune perplessità, peraltro evidenziate nel corso dell'esame, prevalgono nettamente gli elementi positivi presenti nell'articolato che consentono di risolvere in modo soddisfacente numerose questioni poste ad una prima lettura degli interventi contenuti nel decreto-legge sulla competitività, come ad esempio quelle di diritto transitorio. Con il voto favorevole del suo Gruppo si intende altresì esprimere, oltre che la condivisione nel merito di un intervento riformatore che conserva peraltro carattere parziale, anche il fatto che l'opposizione, quando si tratta di introdurre norme che migliorano il sistema giustizia, coopera con la maggioranza per pervenire a riforme che perseguano realmente l'interesse dei cittadini.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sottolineando la sostanziale condivisione da parte di tutti i Gruppi di modifiche che sono state ampiamente discusse ed approfondite.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che anche su altre iniziative, come ad esempio l'introduzione dell'amministratore di sostegno e le norme che sanzionano il maltrattamento degli animali, si è registrato un'ampia convergenza di tutte le forze politiche presenti in Commissione, il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo in quanto l'articolato in esame contribuirà a dar luogo ad un processo civile più efficiente, in grado di rispettare maggiormente i diritti e i bisogni dei cittadini. Inoltre esprime apprezzamento per il metodo seguito che, consentendo a tutti di contribuire fattivamente al miglioramento dell'articolato, ha prodotto un lavoro che merita condivisione.

Anche il senatore ZICCONI (*FI*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo nella consapevolezza che ci si accinge a licenziare un'iniziativa di grande utilità e dal contenuto soddisfacente che migliora la riforma del rito civile, di per sé già apprezzabile, introdotta con il decreto-legge n. 35 del 2005.

Il senatore BOBBIO (*AN*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo su un articolato che in maniera decisa risponde agli interessi dei cittadini ed all'obiettivo di una giustizia civile rapida ed efficiente. Una riforma che, valutata nel suo complesso, non potrà non ridurre in modo significativo i tempi del processo civile. Conclude il suo intervento prendendo atto con soddisfazione dell'atteggiamento tenuto dall'opposi-



zione che, a differenza di altre circostanze, non ha assunto posizioni strumentali o preconette, ma è stata attenta e sensibile ai contenuti dell'iniziativa.

Il senatore TIRELLI (*LP*), a nome del suo Gruppo, dichiara il voto favorevole ed auspica che, a differenza di quanto avvenuto in altri casi, il sistema non reagisca con atteggiamenti tali da minare l'efficacia della riforma.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) formula un ringraziamento al Presidente ed al relatore per aver contribuito a creare un clima apprezzato da tutti.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, il disegno di legge in titolo nel nuovo testo predisposto dal relatore, con le modificazioni allo stesso apportate nel corso dell'esame, dopo aver conferito mandato al relatore medesimo a riformulare il titolo del disegno di legge in coerenza con le modificazioni introdotte, nonché ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento formale necessari.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 3439

### Art. 1.

#### 1.2

IL RELATORE

*Al comma 2, alla lettera m), al numero 42 ivi richiamato sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «venti giorni» e le parole: «venti giorni» con le altre: «quindici giorni».*

---

#### 1.3

IL RELATORE

*Al comma 3, alla lettera c), all'articolo 173-quinquies, ivi richiamato, al primo capoverso, sostituire le parole: «delle indicazioni» con le altre: «di una dichiarazione contenente le indicazioni».*

---

#### 1.4

LEGNINI

*Al comma, 4, al capoverso 3-sexies ivi richiamato le parole: «, ma se il bene non è aggiudicato o assegnato, il giudice procede adottando nuova ordinanza secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni vigenti che continuano ad applicarsi per ogni altro atto successivo» sono soppresse.*

---

**1.0.1**

TIRELLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"Il notificante che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal D.lg. 23 gennaio 2002, n. 10 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445". Nel caso di cui al comma 1:

a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relata di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8;

b) l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce alle stesse il timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all'articolo 2 e, inserita la copia, o le copie, nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a mezzo del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di notificazione;

c) su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale da conferma in via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto».

---

**Art. 2.****2.1**

IL RELATORE

*All'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:*

«n-bis) L'articolo 283 è sostituito dal seguente:

"Art. 283. – (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*). – Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione"».

---

**Coord. 1.1**

IL RELATORE

*Al comma 1 è premesso il seguente:*

«01 All'articolo 2, comma 3, lettera *c-ter*) del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dell'articolo 1, comma 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, al sesto comma, le parole "per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte" sono sostituite con le seguenti "per replicare alle domande ed eccezioni modificate dall'altra parte"».

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**242<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore TONINI (*DS-U*) auspica che il Governo possa intervenire in Commissione per fornire delucidazioni sui criteri che saranno seguiti per la prossima nomina di direttori degli uffici di cultura.

Il sottosegretario BETTAMIO ricorda in effetti come siano in vista le nomine di tre nuovi direttori; osserva, in proposito, come non vi sia alcuna formalizzazione dei criteri per procedere alla nomina dei direttori degli istituti di cultura. Quanto appena ricordato – prosegue il Sottosegretario – non toglie che il rappresentante del Governo competente sulla materia sia disponibile a riferire anche in Commissione esteri con particolare riferimento ai criteri di nomina.

Interviene quindi il senatore MORSELLI (*AN*) rilevando che in un recente articolo pubblicato dal quotidiano *Il Sole 24 ore* sono emersi alcuni dati inquietanti circa organizzazioni non governative, anche italiane, che prendono parte a programmi di cooperazione comunitari. Auspica, dunque, che stante l'attuale contesto di crisi del settore possa svolgersi una adeguata attività conoscitiva da parte della Commissione affari esteri.

Il senatore BOCO (*Verdi-Un*) auspica che sul punto si possano ottenere adeguati elementi informativi dando seguito al dibattito relativo alla riforma della disciplina di legge sulla cooperazione allo sviluppo.

Il senatore PIANETTA (FI) si dice convinto che quelle espone c'anzi ed altre esigenze possano trovare miglior soddisfazione in sede di ufficio di presidenza della Commissione.

Il presidente PROVERA rassicura gli intervenuti garantendo che presto verrà convocato un apposito ufficio di presidenza che è la sede opportuna per discutere di tutte le questioni emerse.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3469) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PELLICINI (AN) il quale rende noto che l'Accordo in esame è relativo alla manutenzione, la misura e la materializzazione del confine di Stato comune tra Italia e Austria. Tale Accordo andrà a sostituire la risalente convenzione per la manutenzione dei cippi di confine tra i due Paesi, firmata il 22 febbraio 1929.

Il relatore prosegue rilevando che la demarcazione a suo tempo effettuata si è infatti dimostrata in tempi successivi insufficiente inducendo i due Paesi, già nel 1971, a disporre una nuova misurazione dell'intero confine di Stato. I lavori delle due delegazioni nazionali, appositamente nominate a tal fine, sono durati dieci anni, giungendo infine a mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria all'elaborazione del presente Accordo, documentazione peraltro ad esso allegata e consistente nella descrizione del confine, nell'elenco delle coordinate e dei termini e dei punti di confine, di un elenco delle coordinate dei punti poligonali.

Il nuovo Accordo messo a punto, informa il relatore, si propone, alla luce dell'accurata documentazione raccolta, di fissare in modo esauriente il tracciato del confine tra Italia e Austria. Esso provvede inoltre a regolamentare i lavori di manutenzione e visibilità del tracciato e a stabilire il regime delle rispettive responsabilità in caso di danneggiamenti delle strutture di confine. L'Accordo definisce anche le limitazioni cui occorrerà attenersi per eventuali costruzioni in prossimità del confine e regola l'attraversamento del confine stesso da parte degli incaricati dei lavori, le autorizzazioni per il sorvolo e l'eventuale atterraggio dell'aeromobile. Si dispongono inoltre i provvedimenti necessari per la salvaguardia del tracciato in caso di ricerca ed estrazione di materie prime in prossimità del confine. Infine, l'Accordo dà vita ad una commissione mista permanente incaricata di dirigere e regolamentare gli indispensabili lavori previsti.

In conclusione, raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge in esame, ricordando che esso importando teoricamente variazioni territoriali non poteva riguarda una delle materie per le quali è costituzio-

nalmente escluso il ricorso agli accordi in forma semplificata ex articolo 80 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (n. 469)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio 2005.

Prende la parola il presidente PROVERA dando lettura delle osservazioni pervenute dalla Commissione bilancio, favorevoli ma condizionate, in base alle quali emerge l'opportunità di apportare alcune modifiche all'articolo 2, comma 1, dello schema di regolamento in esame.

Il PRESIDENTE dà quindi lettura dello schema di parere allegato al presente resoconto.

Il senatore PIANETTA (*FI*) si dice senz'altro favorevole alla proposta illustrata dal momento che essa, pur prevedendo un dispositivo favorevole sul testo del decreto, recepisce con puntualità le osservazioni avanzate dalla Commissione bilancio.

Il senatore BOCO (*Verdi-Un*) interviene per precisare la propria perplessità sulla proposta di parere poiché, pur essendovi un indiscusso bisogno di semplificare le procedure amministrative concernenti l'azione di cooperazione allo sviluppo, il parere espresso dalla Commissione bilancio circa l'elenco di attività previsto dall'articolo 3 del decreto ne evidenzia chiaramente la formulazione eccessivamente largheggiante. D'altra parte ricorda come anche nel parere adottato dalla Corte dei Conti si evincono forti e fondati dubbi circa la formulazione giuridica dell'elenco previsto dal medesimo articolo. Proprio alla luce di tali rilievi, l'oratore preannuncia il proprio voto contrario sullo schema di decreto dal momento che il dispositivo favorevole contenuto dalla proposta avanzata non gli appare condivisibile.

Il senatore MORSELLI (*AN*) interviene per precisare che a suo modo di vedere l'accoglimento delle osservazioni avanzate dalla Commissione bilancio finirebbe per rendere del tutto inutile l'intero contenuto normativo del decreto, dal momento che proprio l'articolo 3 ne rappresenta la parte

più cogente. In sintesi ritiene che l'accoglimento delle osservazioni della Commissione bilancio, di cui pure apprezza il valore e la precisione, porrebbe nel nulla la stessa *ratio* del provvedimento.

Si passa quindi alla dichiarazione di voto finale.

Il senatore BOCO annuncia che alla luce dei rilievi svolti esprimerà il proprio voto negativo sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole condizionato sull'atto del Governo avanzata dal relatore è posta ai voti e risulta approvata.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(3153) *Concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia – Europa (ASEF), con sede in Singapore***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 28 giugno 2005.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore MORSELLI (AN) che ribadisce le proprie perplessità circa il provvedimento in titolo del quale non risulta chiaro l'interesse italiano, anche dovendosi tener conto che il contributo volontario cui si intende far fronte con la proposta di legge è relativo al 2004 e che l'attuale contesto obbliga le finanze dello Stato a far fronte ad esigenze assai più impellenti. Cita, tra gli altri, i tagli orizzontali del decreto di finanziamento a favore degli enti internazionalistici e le risorse in favore dell'attività degli italiani nel mondo. Insiste, in conclusione, perché si possano ottenere ulteriori approfondimenti prima di varare il provvedimento, per il quale, peraltro, dichiara di non avere alcun tipo di preconcetti negativi.

Il senatore PELLICINI (AN) si associa a quanto espresso da ultimo dal senatore Morselli.

Il sottosegretario BETTAMIO, ribadendo i rilievi svolti nel suo intervento nel corso della seduta precedente, ricorda che l'ASEF ha lo statuto di una fondazione privata e che l'urgenza del contributo italiano deriva tanto dagli impegni presi a Madrid nel 2002, quanto dalla Conferenza ASEF svoltasi ad Hanoi nel 2004.

Il senatore MORSELLI (AN), riprendendo la sua esposizione, ribadisce la propria insoddisfazione per i chiarimenti forniti dal rappresentante dal Governo, che non motivano sufficientemente le ragioni di un'approvazione urgente del provvedimento. Dichiara pertanto di non partecipare alla votazione.



Il senatore BOCO (*Verdi-Un*) annuncia la propria astensione sul provvedimento in titolo.

Posto quindi in votazione il disegno di legge nel suo complesso, nel testo come modificato, esso risulta approvato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3471) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore PROVERA (*LP*) ricorda che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Prende quindi la parola il senatore BOCO (*Verdi-Un*) per chiedere chiarimenti circa il prosieguo dei lavori sul provvedimento in titolo.

Il presidente e relatore PROVERA (*LP*) ricorda che ieri, nella sede dell'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei capigruppo sono stati auditi rappresentanti dell'ENEA e il Presidente della SOGIN. Ritiene pertanto che la Commissione abbia svolto una istruttoria adeguata del provvedimento di cui auspica, pertanto, una celere definizione.

Anche il senatore MORSELLI (*AN*) si dice convinto che non vi siano particolari esigenze istruttorie tali da rallentare oltre misura la ratifica di un accordo di indubbia importanza.

Il senatore BOCO (*Verdi-Un*) chiede dunque che possa essere previsto un termine per la presentazione di ordini del giorno.

Il presidente relatore PROVERA (*LP*) propone che il termine scada alle ore 12 di venerdì 1° luglio.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 469**

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo,

rilevato che, in relazione, all'articolo 3, l'elenco di interventi di cui al comma 2 (costruzione, demolizione, ristrutturazione, ampliamento, restauro, manutenzione e risanamento ambientale di opere ed impianti) non appare compatibile con le tipologie di lavori eseguibili in economia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001 (sull'acquisizione di beni e servizi) e che i nuovi interventi appaiono suscettibili di snaturare la funzione propria del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001, introducendo casistiche per loro natura non urgenti ed imprevedibili, quindi soggette più propriamente alla normativa generale sui lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 e alla legge n. 109 del 1994,

esprime parere favorevole a condizione che all'articolo 2, comma 1, siano soppresse le parole: «e quelle inerenti alla realizzazione degli interventi di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49».

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**706<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino e Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO (FI) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che, da un lato, le norme ivi contenute sono principalmente volte ad introdurre disposizioni di tutela del gettito preventivato a titolo di IRAP, dall'altro, tuttavia, osserva che, come indicato dal Servizio del bilancio, rispetto all'obiettivo di preservare le basi imponibili previste a legislazione vigente, l'esclusione dell'istituto del ravvedimento operoso (comma 3) potrebbe determinare una riduzione dei margini di flessibilità consentiti dalla legislazione vigente ai fini dell'assolvimento dell'obbligazione tributaria con eventuali effetti negativi sul gettito. Con riferimento al comma 4, osserva, altresì, che a fronte della previsione della compensazione dell'acconto IRAP per l'anno 2005 rispetto alle somme effettivamente dovute in base alle future norme di riordino del tributo stesso, non è stato individuato alcun meccanismo che consenta di modulare nel tempo le eventuali richieste di compensazione dei contribuenti. Con riferimento all'articolo 2, precisa che viene introdotta un'agevolazione fiscale entro un limite massimo di spesa, individuando modalità di erogazione delle agevolazioni sottoposte al vincolo della data di presentazione della richiesta di accesso all'agevolazione ed al rispetto della disponibilità dei fondi stanziati. Premesso che non dovrebbero quindi porsi problemi finanziari nell'applicazione della

norma, tuttavia rispetto alla quantificazione indicata nella relazione tecnica, il Servizio del bilancio ritiene utile acquisire chiarimenti sia sui criteri assunti per l'individuazione della platea dei beneficiari, con particolare riferimento all'esclusione di società di persone potenzialmente interessate dalla norma in questione, sia sul significato economico-aziendalistico del termine «aggregazione», sia infine sull'allineamento temporale tra gli stanziamenti e l'*iter* necessario per l'accesso all'agevolazione. La copertura delle somme stanziati quali limiti massimi di spesa per il premio di concentrazione viene garantita mediante riduzioni di stanziamenti di parte corrente (riportati nell'allegato 1) indicati in tabella C. A tal riguardo, ritiene necessario acquisire conferma della comprimibilità degli importi relativi alle voci indicate nell'allegato 1, posto che la mera sussistenza, a giugno, di somme non impegnate non implica necessariamente che si tratti di spese di natura discrezionale; peraltro, come osservato dal Servizio del bilancio, in alcuni casi vengono interessati dalle suddette riduzioni fondi di dotazione di organi delle amministrazioni centrali dotati di autonomia giuridica e patrimoniale (come ad esempio la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Magistrature amministrative, le Agenzie fiscali). In merito al comma 1 dell'articolo 3, concernente il trasferimento in proprietà allo Stato di un immobile dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS S.p.A), l'effetto finanziario è quello di confermare l'inclusione di un immobile di particolare rilevanza economica nel programma di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di cui al decreto-legge n. 351 del 2001, nel quale lo stesso era stato originariamente inserito, in base ad un atto amministrativo (decreto dell'Agenzia del demanio), atto successivamente impugnato di fronte al Tribunale amministrativo regionale. Al riguardo, occorre preliminarmente acquisire chiarimenti dal Governo sull'appartenenza dell'IPZS S.p.A al settore istituzionale delle pubbliche amministrazioni secondo le regole del SEC95 ed, in caso affermativo, occorre valutare eventuali riflessi sul bilancio dell'istituto citato sia per il pagamento di nuove locazioni per immobili strumentali, sia per l'onere sul debito derivante dal venir meno della proprietà dell'immobile in questione impiegato a garanzia dell'accensione di mutui risultanti in bilancio. Infine, per quanto concerne il comma 2, lettera b), dell'articolo 3, ricorda che con l'articolo 1, comma 443 della legge finanziaria per l'anno 2005 è stata prevista la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) al Ministero della difesa di anticipazioni finanziarie sulla quota del valore dei beni da dismettere individuati dal Ministero stesso con apposito decreto. La relazione tecnica alla legge finanziaria non associava effetti finanziari alla suddetta anticipazione (di valore complessivo non inferiore a 954 milioni e non superiore a 1.357 milioni di euro) in quanto le somme dovranno essere rimborsate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili. Con la norma in questione si prevede la possibilità di concedere la garanzia statale a favore della CDP S.p.A per le anticipazioni suddette. Al fine di valutare la possibilità di ricorrere alla effettiva escussione della garanzia statale, ritiene, quindi, necessario acquisire chia-

rimenti sulla stima aggiornata dei proventi derivanti dalle dismissioni degli immobili della Difesa, nonché sulla cadenza temporale dell'intera operazione di anticipazione in quanto ove le dismissioni immobiliari non si dovessero realizzare nell'arco dello stesso anno nel quale viene fornita la suddetta anticipazione, si potrebbero determinare effetti per la finanza pubblica. Per la copertura finanziaria, in caso di escussione effettiva della garanzia, è previsto poi il ricorso al Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine. Come segnalato dal Servizio del bilancio, la copertura della garanzia dello Stato a favore della CDP S.p.A. a valere sul Fondo citato, nonostante vi siano già precedenti, è pur sempre assoggettata ai vincoli costituzionali di cui all'articolo 81, sia pure limitatamente al valore atteso dell'onere di escussione della garanzia stessa, dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricorrere a mezzi di bilancio. Peraltro, osserva che il Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine è soggetto al limite di incremento del 2 per cento rispetto all'esercizio precedente (articolo 1, comma 9, legge n. 311 del 2004). Infine, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti sui riflessi che la concessione della garanzia dello Stato potrebbe eventualmente determinare ai fini della contabilizzazione delle relative operazioni finanziarie nel conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni.

Il sottosegretario MOLGORA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

#### **707<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino e Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SULL'INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA*

Il presidente AZZOLLINI informa che oggi, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, si è tenuto un incontro con i rappresentanti della Commissione bilancio del Consiglio regionale della Sardegna. Nel corso di tale incontro, i delegati del Consiglio regionale hanno richiamato l'attenzione su una serie di difficoltà che il sistema finanziario della Regione Sardegna sta attraversando negli ultimi anni, a causa di una decurtazione delle entrate fiscali effettive, derivanti dalle compartecipazioni previste dalla legge n. 122 del 1983, sulla cui attuazione esiste da tempo un contenzioso con lo Stato, in merito all'attribuzione delle risorse, giudicate insufficienti, nonché all'interpretazione sull'individuazione della base imponibile, spesso considerata restrittiva. Rileva inoltre che la Commissione bilancio della Regione ha perciò posto la questione di definire immediatamente i termini per una corretta attuazione delle norme vigenti, salvo poi ridisegnare, in una seconda fase, i contenuti dello Statuto per assicurare alla Regione risorse idonee a garantirne la reale autonomia, avviando un confronto a tutto campo con gli organi dello Stato centrale.

Fa quindi presente che, tra le varie questioni, in particolare, i delegati del Consiglio regionale sardo hanno evidenziato, nell'immediato, l'esigenza di definire il livello delle assegnazioni legate al reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, che si discosta, a loro avviso, in modo rilevante dalla previsione statutaria (articolo 8, lettera a)), in quanto i sistemi di calcolo non garantirebbero realmente una partecipazione corrispondente alle originarie previsioni, del 70 per cento sul totale dei redditi corrisposti dai contribuenti dell'isola, ma assai inferiore (intorno al 41 per cento). In secondo luogo, la norma in questione verrebbe interpretata in senso restrittivo, per quanto concerne i redditi da assoggettare a tassazione, tenuto anche conto dell'esclusione della compartecipazione regionale al gettito derivante dalle penalità fiscali e della questione dei rimborsi IRPEF.

I delegati della Commissione bilancio della Sardegna ritengono poi opportuno ricontrattare con lo Stato anche la misura della quota dell'IVA riscossa in Sardegna, per fissare una percentuale di almeno il 40 per cento, posto che, mentre l'articolo 8, lettera g) dello Statuto prevede una misura variabile e da rapportare al costo delle funzioni «normali» della Regione, la stessa verrebbe determinata dallo Stato in modo unilaterale, anziché d'intesa.

Un altro punto evidenziato ha riguardato la copertura della partecipazione alla spesa sanitaria, che è aumentata fino al 29 per cento del fabbisogno sanitario regionale (circa 700 milioni di euro annui), mentre sono invece diminuite le entrate regionali (al cui andamento è commisurata la compartecipazione). Si è poi richiamato il problema della determinazione della base imponibile, che dovrebbe ricomprendere anche i redditi

dei dipendenti statali e dei pensionati INPS residenti in Sardegna, le cui ritenute fiscali vengono operate materialmente fuori dall'isola, in quanto si fa riferimento al «riscosso» anziché a quello prodotto nella Regione.

Il presidente Azzollini rinvia, quindi, per maggiori approfondimenti alla documentazione depositata nel corso dell'incontro dai rappresentanti della Commissione bilancio della Regione Sardegna e si riserva di valutare le procedure informative più appropriate per approfondire ulteriormente le suddette problematiche, tenendo anche conto delle proposte che, al riguardo, saranno formulate dai componenti della Commissione. Sottolinea, infine, che la Commissione potrà beneficiare degli elementi di informazione così acquisiti per valutare nel modo più adeguato i testi legislativi e le proposte emendative che saranno sottoposti al suo esame su iniziativa del Governo, sulla base delle opportune intese definite in sede di Conferenza Stato-Regioni, ovvero dei singoli senatori.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), nel ringraziare il Presidente per la sensibilità dimostrata in merito ai gravi problemi finanziari attualmente vissuti dalla Regione Sardegna, evidenzia tuttavia che il quadro rappresentato dai delegati regionali durante l'incontro odierno, al di là del caso specifico, mette in luce una questione più generale sui rapporti finanziari tra lo Stato centrale e le Regioni, in particolare quelle ad autonomia speciale. Segnala, in proposito, di aver presentato delle interrogazioni parlamentari sulla materia, invitando a valutare la possibilità che il Governo fornisca la risposta direttamente dinanzi alla Commissione bilancio.

Il senatore FERRARA (*FI*) si associa alla richiesta del senatore Caddeo, rilevando che le questioni segnalate sui rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni ad autonomia speciale sono certamente meritevoli di adeguati approfondimenti.

Il presidente AZZOLLINI esprime la propria disponibilità ad accedere alla richiesta che il Governo risponda in Commissione sulle questioni inerenti alla citata materia, ponendo all'ordine del giorno le interrogazioni che in proposito saranno assegnate, per competenza, alla Commissione.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), con riferimento al disegno di legge in esame, nel chiedere al Governo di fornire quanto prima risposta alle

questioni sollevate dal relatore nella precedente seduta, si sofferma in particolare sulle osservazioni avanzate relativamente alle disposizioni concernenti il processo di dismissione degli immobili pubblici. Per quanto concerne il comma 1 dell'articolo 3, del decreto-legge in conversione, che stabilisce il trasferimento di un immobile dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS S.p.A.) al patrimonio dello Stato, ricorda che l'Agenzia del demanio aveva emanato già un decreto in tal senso, poi impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, mentre ora la norma richiamata sancirebbe l'attribuzione definitiva dei cespiti alla proprietà dello Stato, determinando, evidentemente, una perdita patrimoniale per l'IPZS S.p.A.. Poiché, a suo avviso, si tratta comunque di un soggetto che, pur non ricompreso nell'elenco degli enti pubblici allegato alla legge finanziaria, rientra comunque nel settore pubblico in senso lato, in quanto partecipato interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciò comporterebbe necessariamente effetti di finanza pubblica, anche molto rilevanti, sui quali occorrerebbe acquisire delle delucidazioni che, al momento, sono invece del tutto assenti.

Sempre in tema di dismissione di immobili di proprietà pubblica, segnala l'articolo 3, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge in conversione, in base al quale lo Stato presta garanzia alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) a fronte delle anticipazioni da questa concesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge finanziaria 2005, al Ministero della difesa sulla quota del valore degli immobili da dismettere di proprietà dello stesso Ministero. Al riguardo, osserva che questo tipo di garanzia statale non rientra però tra quelle previste dalla legislazione vigente, per cui si tratta di nuovi o maggiori oneri che dovrebbero essere adeguatamente coperti; tuttavia, la copertura viene individuata a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, la cui dotazione non viene però corrispondentemente incrementata. Tale fatto è di per sé del tutto anomalo, anche in considerazione del fatto che il suddetto fondo è soggetto al limite della crescita del 2 per cento rispetto all'esercizio precedente, per cui non potrebbe essere gravato di ulteriori oneri.

Ritiene, quindi, che tale disposizione configuri una copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio, laddove in casi analoghi si è più volte ribadito che le nuove garanzie prestate dallo Stato, non previste dalla legislazione vigente, dovrebbero comunque essere coperte, sia pure in misura corrispondente al valore atteso dall'onere derivante dal rischio che, in caso di insolvenza del debitore garantito, i creditori escutano del tutto o in parte la garanzia. Appare infatti evidente che il fondo richiamato non potrebbe, con le disponibilità indicate dalla legislazione vigente, fare fronte a qualsiasi nuovo o maggiore onere che si volesse aggiungere con successive disposizioni. Richiama, in proposito, le considerazioni svolte dal Servizio del bilancio, che hanno ben analizzato i suddetti profili di violazione delle norme di contabilità in tema di copertura.

Un altro aspetto anomalo della suddetta operazione, anche questo puntualmente segnalato dal Servizio del bilancio, riguarda il fatto che il soggetto debitore cui spetta di rimborsare le anticipazioni della Cassa de-



positi e prestati al Ministero della difesa è il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale però è lo stesso ente che presta la relativa garanzia. In altre parole, in base alle disposizioni del provvedimento in esame, debitore e garante sono il medesimo soggetto, ciò che rappresenta un'evidente assurdità, probabilmente giustificata dal fatto che, come ipotizzato anche dal Servizio del bilancio, in tal modo si consentirebbe di rimborsare le anticipazioni alla CDP indipendentemente dall'effettiva conclusione del processo di dismissioni immobiliari.

Tale vicenda, a suo avviso, solleva però una questione più generale sull'effettiva natura pubblica o privata della Cassa depositi e prestiti. Ricorda come recenti decisioni di Eurostat, nel caso di ISPA S.p.A. e di ANAS S.p.A., abbiano ridefinito e riclassificato tali società, formalmente privatizzate, nell'ambito del settore allargato della pubblica amministrazione. Ai fini della decisione di Eurostat, nel caso di ISPA S.p.A. un peso rilevante ha avuto la presenza di garanzie a carico dello Stato, stabilite per legge, a favore di operazioni finanziarie svolte da ISPA, nel caso di specie, per la concessione di anticipazioni per le linee ferroviarie ad alta velocità. Sottolinea, infatti, come lo scorso anno, nel corso di un'audizione presso il Senato, il Presidente di ISPA Andrea Monorchio, in risposta ad una domanda sul punto, avesse precisato che l'operazione per il finanziamento dell'alta velocità ferroviaria era interamente garantita dallo Stato.

Di conseguenza, se tale garanzia a totale carico dello Stato sussiste anche per la CDP S.p.A., allora, applicando gli stessi criteri utilizzati nel caso dell'ISPA, si dovrebbe necessariamente concludere che la Cassa depositi e prestiti rientri a tutti gli effetti nell'ambito del settore allargato dalla pubblica amministrazione e, molto probabilmente, Eurostat potrebbe assumere una decisione in tal senso. Sottolinea, tuttavia, che ove una tale eventualità si verificasse, vi sarebbero pesanti conseguenze in termini di aumento dell'indebitamento e del debito pubblico, di grandezza tale da incidere sul sistema macroeconomico nazionale.

Fa presente come, sempre più spesso, la Commissione bilancio si sia trovata di fronte, negli ultimi tempi, a provvedimenti che affidavano, per legge, determinati compiti e conseguentemente, oneri, a carico della CDP S.p.A., soggetto formalmente al di fuori della pubblica amministrazione ed operante con strumenti di diritto privato, quali contratti o convenzioni: di conseguenza, la Commissione bilancio non ha mai potuto sindacare i profili di copertura dei suddetti contratti o convenzioni, proprio in quanto si trattava di atti non di diritto pubblico. Ma se, sulla base delle considerazioni precedenti, risultasse che la CDP è in realtà dentro il settore della pubblica amministrazione, allora risulterebbe che la Commissione bilancio non è stata posta in grado di svolgere il proprio controllo sul rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. D'altra parte, evidenzia che il tenore delle disposizioni del decreto-legge in conversione e di altri analoghi provvedimenti sembrerebbe escludere che la CDP possa rifiutarsi di svolgere i compiti ad essa demandati dallo Stato come un qualsiasi soggetto privato, il che getta ulteriori dubbi sulla sua effettiva veste giuridica e postula an-

cora una volta la necessità che il Governo fornisca un chiarimento risolutivo sul punto.

Avendo i sottosegretari Maria Teresa ARMOSINO e MOLGORA chiesto di disporre di un tempo aggiuntivo per replicare alle suddette osservazioni, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, invitando tuttavia i rappresentanti del Governo a fornire quanto prima i chiarimenti richiesti, sia sulle osservazioni già formulate dal relatore, sia sugli ulteriori quesiti sollevati dal senatore Morando.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI esprime apprezzamento per la disponibilità del Servizio per la qualità degli atti normativi a svolgere un approfondimento sulla verifica dell'effettivo recepimento, nel testo definitivo degli atti del Governo, delle osservazioni ovvero delle condizioni formulate dalla Commissione bilancio in relazione ai profili finanziari degli schemi di decreto. Auspica che, anche sulla base di tale iniziativa, si realizzi un sempre più efficace controllo del Parlamento sui citati atti del Governo, che stanno assumendo una crescente rilevanza.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**282<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*), il quale evidenzia anzitutto l'atteggiamento contraddittorio del Governo che, dopo aver più volte valutato negativamente l'imposta regionale sulle attività produttive, preannunciandone la prossima abolizione, procede ora all'adozione di misure che ne assicurino il gettito, peraltro mediante il ricorso alla legislazione d'urgenza. Evidenzia criticamente come tale comportamento da parte della maggioranza risulti dannoso nei confronti dei contribuenti: infatti, è da attribuirsi al Governo, ferma restando la rilevanza della pendenza di un giudizio comunitario, l'aver ingenerato un clima di dubbio circa la legittimità dell'applicazione dell'IRAP, per poi stabilire mediante un decreto-legge una modifica allo Statuto dei diritti del contribuente nel senso di escludere la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria come obiettiva condizione di incertezza. In tal modo, prosegue l'oratore, non viene tutelata la buona fede dei contribuenti, mentre appare paradossale il ricorso alla decretazione d'urgenza in virtù della pendenza del citato giudizio comunitario sulla legittimità dell'IRAP, per assicurare il versamento dell'imposta e, in mancanza, l'applicazione integrale delle sanzioni. Fa inoltre osservare

che viene espressamente derogato un ulteriore principio stabilito nello Statuto dei diritti del contribuente, costituito dall'irretroattività delle norme tributarie, laddove si disciplinano le modalità di versamento degli acconti e dei saldi dell'IRAP relativi allo scorso periodo di imposta, assumendo tale deroga connotati di particolare gravità nella presente congiuntura.

Rileva quindi che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, nel precludere ai contribuenti l'utilizzo del criterio previsionale ai fini del versamento dell'acconto dell'IRAP, determinano conseguenze dannose a carico delle imprese, per di più in un contesto di stagnazione economica che già penalizza le aziende.

Soffermandosi poi sull'articolo 2 del decreto-legge, in tema di premio di concentrazione per le imprese, pur esprimendo un giudizio non critico, osserva tuttavia che tale intervento non costituisce la risposta maggiormente adeguata rispetto al sottodimensionamento delle piccole e medie imprese italiane. Fa infatti notare che la misura del premio di concentrazione per le imprese risultanti da processi di aggregazione è un intervento *una tantum* che dovrebbe invece essere configurato come strutturale, mentre il meccanismo di attribuzione risulta farraginoso e di difficile applicazione, oltre a non essere chiari i sistemi di ripartizione e di utilizzo del beneficio.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di immobili pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge, rileva la scarsa chiarezza sulla reale opportunità del trasferimento in proprietà allo Stato di un immobile già pubblico.

Con riferimento invece alle norme di cui al comma 2 dello stesso articolo 3, fa notare che esse non apportano mere correzioni formali alla normativa sulla dismissione degli immobili appartenenti al Ministero della difesa, introducendo, invece, modifiche sostanziali tra le quali la possibilità di procedere alla vendita a trattativa privata anche in blocco. A tale proposito, fa peraltro presente che nell'ambito delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili pubblici dovrebbero essere garantite le prerogative degli enti locali e, in particolare dei comuni, quali soggetti maggiormente idonei a valutare le esigenze di tutela dei beni rispetto all'interesse comune dei cittadini. Richiama poi le osservazioni critiche già svolte dalla senatrice De Petris sul rischio di eliminare l'applicazione delle norme in tema di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili da dismettere, facendo a sua volta notare come il decreto-legge sia stato pubblicato pochissimi giorni prima del decreto ministeriale che individua gli immobili da trasferire al patrimonio dello Stato per essere poi assoggettati alle procedure di dismissione; esprime quindi seri dubbi sulla compatibilità di detto decreto rispetto alla normativa vigente anteriormente al decreto-legge.

Alla richiesta di chiarimenti del presidente PEDRIZZI risponde precisando che la pubblicazione del decreto ministeriale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge si giustifica proprio per l'obiettivo di evitare di procedere alla verifica del valore culturale dei beni

immobili inclusi nell'elenco pubblicato dal Ministero della difesa prima della dismissione.

Passando poi a commentare le disposizioni concernenti la Cassa depositi e prestiti, volte a introdurre la possibilità della garanzia dello Stato sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute dall'Amministrazione della difesa in anticipazione per la cessione degli immobili, reputando peraltro di dubbia efficacia le norme di copertura finanziaria. Fa inoltre osservare che la privatizzazione della Cassa depositi e prestiti era stata stabilita in un'ottica di separazione della stessa dal settore pubblico, mentre la citata previsione della garanzia dello Stato sugli obblighi di rimborso alla Cassa depositi e prestiti si pone in una direzione anti-tetica e di dubbia legittimità.

In conclusione, esprime un'opinione estremamente critica sul contenuto del decreto-legge, auspicando il ritiro dello stesso o quanto meno l'introduzione di incisive modifiche in sede di conversione.

Interviene poi il senatore EUFEMI (*UDC*) che sottolinea in primo luogo il fatto che il decreto-legge ha eliminato una obiettiva situazione di incertezza normativa circa la sussistenza dell'obbligo tributario legato all'IRAP.

Osserva poi che la prospettiva di progressiva abolizione di detta imposta è ostacolata da esigenze di gettito, in attesa delle misure che verranno delineate nel prossimo Documento di programmazione economica: in tale ambito auspica l'introduzione di misure volte a ridurre il prelievo sul costo del lavoro, al fine di rendere maggiormente competitivi i settori manifatturieri. Sottopone poi all'attenzione del rappresentante del Governo l'opportunità di prevedere una diversa copertura finanziaria del provvedimento, preannunciando la presentazione di emendamenti.

Passando poi a commentare le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge, volte ad introdurre un premio di concentrazione per le imprese risultanti da processi di aggregazione, valuta positivamente il compimento di un primo passo nel senso di porre rimedio al fenomeno dell'insufficiente dimensione delle imprese che costituiscono la struttura produttiva del Paese, anche in un'ottica di internazionalizzazione dell'attività delle stesse.

Infine, invita il rappresentante del Governo a valutare con attenzione la problematica della disciplina dei concessionari del servizio di riscossione, onde individuare una soluzione concordata.

Conclude auspicando la previsione di una copertura finanziaria maggiormente selettiva del provvedimento e l'attenzione del Governo sulle problematiche evidenziate.

Il senatore TURCI (*DS-U*) richiama le considerazioni già svolte dal senatore Pasquini, evidenziando poi la contraddittorietà del comportamento del Governo, laddove ai dichiarati intenti di progressiva eliminazione dell'IRAP ha fatto seguito un provvedimento d'urgenza che ne garantisce l'applicazione ed anzi ne aggrava le modalità di versamento.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge, rileva criticamente che il premio di concentrazione viene riconosciuto esclusivamente alle operazioni di aggregazione tra microimprese, risultando quindi di portata limitata.

Con riferimento all'articolo 3 del decreto-legge, recante disposizioni in materia di immobili pubblici, si associa alla esigenza già manifestata dalla senatrice De Petris e dal senatore Castellani di chiarire la portata dell'intervento normativo, al fine di scongiurare il rischio che possa prodursi una surrettizia abolizione dell'obbligo di valutare il valore storico culturale dei beni immobili da dismettere, che costituirebbe un esito assolutamente inaccettabile delle norme. In particolare, ritiene indispensabile chiarire il senso della disposizione di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 3, che modifica il sistema dei rinvii normativi previsti per disciplinare le procedure di valorizzazione e dismissione degli immobili pubblici.

Conclude preannunciando emendamenti soppressivi delle parti normative non chiaramente comprensibili.

Il senatore CHINCARINI (*LP*) condivide l'esigenza di chiarezza del dettato normativo manifestata dal senatore Turci, ricordando però come già nella scorsa legislatura per le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico l'incertezza sull'interpretazione della legge avesse determinato difficoltà applicative, impedendo la vendita di taluni beni considerati di valore culturale. Ritiene pertanto indispensabile appurare la sussistenza delle condizioni di alienabilità dei beni immobili pubblici prima di avviare operazioni di dismissione, onde evitare gravi problematiche anche a carico degli enti locali.

Il presidente PEDRIZZI prende atto dei rilievi emersi nel corso del dibattito e si associa alla richiesta di affidare all'attenta valutazione del relatore e del rappresentante del Governo l'esigenza di approfondire la problematica della tutela dei beni soggetti a vincoli, in quanto di valore culturale.

Il senatore BRUNALE (*DS-U*) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno vertente sulla disciplina dell'organico dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, auspicando un'attenta valutazione dello stesso da parte della Commissione e del Governo.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (n. 492)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PEDRIZZI prende atto che non ci sono richieste di interventi in discussione generale.

Il relatore KAPPLER (AN) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Interviene il senatore EUFEMI (UDC) il quale motiva la dichiarazione di voto favorevole sulla proposta di parere predisposta dal relatore, condividendone in parte le osservazioni.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2768) GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare**

**(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi**

**(3139) MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi**

**(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare**

**(3316) RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 marzo scorso.

Il presidente PEDRIZZI, dopo aver ricordato che non è stato ancora espresso il parere sugli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge in titolo da parte della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, avverte che si passerà all'illustrazione degli stessi.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) aggiunge la firma e dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il relatore BALBONI (*AN*) ritira gli emendamenti 1.100 e 3.100, illustrandone una riformulazione, 1.100 (testo 2) e 3.100 (testo 2).

Il presidente PEDRIZZI aggiunge la firma e ritira l'emendamento 1.0.1, rilevando incidentalmente che tale emendamento interviene su questioni non strettamente correlate ai disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA VISITA ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA*

Il presidente PEDRIZZI avverte che domani, come da autorizzazione del Presidente del Senato, una delegazione della Commissione, da lui guidata e composta dai senatori Turci, Bonavita, Girfatti, Cambursano e Thaler Ausserhofer compirà una visita all'Anagrafe Tributaria presso la Sogei.

*La seduta termina alle ore 16.*



**PARERE PROPOSTO DAL RELATORE E APPROVATO  
DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA  
DI DECRETO LEGISLATIVO N. 492**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole nella convinzione che le disposizioni da esso recate hanno l'obiettivo di tutelare i consumatori/investitori in un settore particolarmente delicato come quello della vendita a distanza dei prodotti finanziari.

La Commissione formula quindi le seguenti osservazioni.

Relativamente all'articolo 1, concernente l'oggetto e il campo di applicazione, valuti il Governo l'opportunità di stabilire un principio di garanzia dell'applicazione della normativa di settore più favorevole al consumatore, oltre a salvaguardare la coerenza, in ogni caso, delle disposizioni nazionali con il diritto comunitario.

Con riguardo all'articolo 2, recante le norme definitorie, la definizione di consumatore dovrebbe riferirsi a qualunque persona fisica che, nei contratti a distanza, agisca per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.

Per quanto concerne l'articolo 3, concernente l'informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza, si sottopone all'attenzione del Governo la possibilità di prevedere che debbano essere fornite al consumatore le informazioni ivi elencate nella fase delle trattative e comunque in tempo utile rispetto al momento in cui esso deve considerarsi vincolato da un contratto a distanza.

Relativamente all'articolo 11, in tema di diritto di recesso, si rappresenta l'opportunità di stabilire che l'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento sia sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso, ai sensi del comma 4, salvo diversa espressa pattuizione delle parti.

Sempre il relazione allo stesso articolo, la Commissione invita il Governo ad approfondire la compatibilità tra la disposizione che sospende l'efficacia dei contratti durante la decorrenza del termine di recesso e la non applicazione dello stesso diritto ai servizi finanziari diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati: tale ultima condizione sembrerebbe non coincidente con la sospensione dell'efficacia del contratto.

Per quanto riguarda invece l'articolo 12 va valutata la possibilità che le disposizioni introdotte possano indurre a comportamenti fraudolenti nel periodo di vigenza del diritto di recesso. Ciò potrebbe evitarsi introdu-

cendo una più significativa consistenza del premio dovuto laddove il consumatore debba avvalersi in concreto della copertura assicurativa prevista per sinistri avvenuti nel periodo di decorrenza del diritto di recesso stesso.

Relativamente alla disposizione recata dall'articolo 13, valuti il Governo gli effetti sullo sviluppo del mercato dei prodotti finanziari a distanza e sugli operatori nazionali delle norme da esso introdotte.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2768,  
2786, 3139, 3292 E 3316**

**Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, e nuove disposizioni in  
materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare**

**Art. 1.**

**1.1**

GIARETTA, MANZIONE

*Al comma 1, dopo le parole: «o in alternativa un assegno» inserire la seguente: «mensile».*

---

**1.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che alla data del 1° aprile 2005 percepiscono l'assegno sostitutivo ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto, per il periodo compreso tra la predetta data e quella di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente ad un'integrazione dell'assegno in misura pari alla differenza tra l'importo fissato dal presente comma e quello percepito ai sensi della citata legge n. 288 del 2002».*

---

**1.100**

IL RELATORE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Coloro i quali alla data del 1° aprile 2005 percepiscono già l'assegno sostitutivo ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, a partire dalla stessa data ricevono a titolo integrativo la somma corrispondente alla differenza tra l'assegno percepito e quello il cui importo è fissato nel presente comma».*

---

**1.2**

GIARETTA, MANZIONE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede a ridistribuire le eventuali risorse non utilizzate nell'anno precedente e disponibili nel fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, attribuendo ad ogni invalido che abbia percepito l'assegno sostitutivo nel medesimo anno una integrazione, *una tantum*, di importo massimo di euro 3.600 per gli iscritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della citata tabella E, e di un importo ridotto del 50 per cento per gli iscritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E».

---

**1.3**

MANZIONE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Gli aventi diritto al servizio sostitutivo dell'accompagnatore militare, ovvero dell'assegno sostitutivo o del servizio civile, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, devono scegliere l'una o l'altra opzione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'assegno verrà cumulato con la pensione in pagamento mensile. A coloro che scelgono l'opzione del servizio civile è consentita la scelta nominativa da comunicarsi all'apposito dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri almeno sessanta giorni prima della scadenza del servizio in corso».

---

**1.0.1**

DE CORATO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 3 della legge 11 agosto 1980, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"All'invalido civile totale ricoverato in istituto a titolo gratuito, per degenza e terapie riabilitative, l'indennità di accompagnamento è sospesa dopo 90 giorni, e in ogni modo, per un periodo non superiore a 180 giorni nell'anno solare, nel caso di lunga degenza"».

---

**Art. 3.****3.100**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 16.195.950 euro per l'anno 2005 e a 21.594.600 euro per l'anno 2006 e a euro 28.500.000 per l'anno 2007 si provvede: per gli anni 2005 e 2006, utilizzando lo stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e successive modifiche e integrazioni, e a decorrere dal 2007 quanto a euro 7.746.853 mediante lo stanziamento di cui al citato articolo 3 della legge 288 del 2002 e per la parte di euro 20.700.000 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro per l'economia e le finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare l'adeguamento automatico delle indennità corrisposte di cui all'articolo 2 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione sulle cause e l'entità dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al precedente periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 1.*

---

**3.100 (testo 2)**

BALBONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 16.196.000 euro per l'anno 2005 e a 21.595.000 euro per l'anno 2006 e a euro 28.436.000 a decorrere dall'anno 2007 si provvede: per gli anni 2005 e 2006, a valere dello stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e successive modifiche e integrazioni, e a decorrere dal 2007 quanto a euro 7.736.000 a valere dello stanziamento di cui al citato articolo 3 della legge 288 del 2002 e quanto a euro 20.700.000 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro per l'economia e le finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare l'adeguamento automatico delle indennità corrisposte di cui all'articolo 2 della presente legge. A tale proposito il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione sulle cause e l'entità dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al precedente periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 1.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**400<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3497)** *Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

**(604)** *TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*

**(692)** *COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università*

**(850)** *EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria*

**(946)** *ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari*

**(1091)** *GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari*

**(1137)** *BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato*

**(1150)** *Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente*

**(1163)** *FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato*

**(1416)** *TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria*

**(1764)** *CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia*

(1920) VALDITARA ed altri. – *Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto*

(2827) TATÒ e DANZI. – *Norme in materia di idoneità a professore associato*

(2856) BUCCIERO e SPECCHIA. – *Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario*

(3127) TATÒ. – *Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Nella discussione generale ha la parola il senatore VALDITARA (AN), il quale sottolinea anzitutto come la necessità di una riforma dello stato giuridico della docenza universitaria sia condivisa da più parti, come testimonia del resto anche il documento conclusivo dell'affare assegnato in materia di università.

Con riferimento ai principali punti finora emersi nel dibattito, egli si sofferma anzitutto sulla previsione di un sistema concorsuale basato su idoneità scientifiche nazionali, che ha come presupposto una valutazione negativa nei confronti della riforma introdotta nel 1998, del resto riconosciuta dallo stesso senatore Tessitore in sede di esame dell'affare assegnato in materia di università. Nella risoluzione conclusiva dello stesso, fra le soluzioni prefigurate vi era infatti anche quella relativa alla lista nazionale di idonei, con una maggiorazione rispetto ai posti messi a concorso.

Dopo aver ricordato che anche il senatore Monticone, nel corso del dibattito, si è espresso in senso favorevole al sistema delle idoneità nazionali, sottolinea poi che gli stessi dati disponibili sul reclutamento universitario confermano la necessità di un intervento in tale direzione, atteso che – rispetto alle attuali modalità procedurali – il concorso nazionale garantisce un maggior coinvolgimento dell'accademia e una maggiore e più ampia competizione.

Rimarca inoltre l'importanza di assicurare una stretta relazione fra il mondo delle imprese e quello delle università, con particolare riferimento alla promozione della ricerca applicata, nonché adeguati incentivi nei confronti di chi svolge attività di ricerca e didattica di qualità.

È altresì da accogliere con favore – prosegue il senatore – la scelta di rendere maggiormente flessibile l'accesso alla carriera universitaria, onde evitare fenomeni di cristallizzazione delle posizioni di ingresso. La flessibilità nell'accesso al mercato del lavoro è, del resto, ormai condivisa ovunque.

Il percorso universitario, mirato in ultima istanza alla formazione di validi docenti, deve infatti stimolare la ricerca senza lasciar prevalere posizioni protette; ciò, secondo una logica diffusa nel mondo occidentale,



come testimonia l'ampio ricorso a contratti a tempo determinato in Francia (pari al 40,2 per cento del totale), in Germania (pari al 72,5 per cento), nel Regno Unito (pari al 51,9 per cento), nonché in Spagna (pari al 44,5 per cento).

Respinge indi le critiche rivolte al ventilato precariato nel quale si troverebbero gli attuali ricercatori, che – ricorda – godono invece di un contratto a tempo indeterminato.

Quanto alle preoccupazioni per la posizione dei ricercatori a contratto, egli rileva che non si tratta certo di lavoro impiegatizio, bensì di grande responsabilità, che non può prescindere da una selezione severa.

Piuttosto, il disegno di legge lancia un chiaro segnale riguardo alla necessità di riconoscere adeguate risorse economiche agli stessi, affermando che la loro retribuzione dovrà essere pari a quella corrisposta agli attuali ricercatori.

Il senatore richiama altresì l'importanza di assicurare meccanismi di valutazione, che peraltro a suo avviso dovrebbero riguardare più il sistema nel suo complesso che i singoli docenti.

Ricorda poi che il Gruppo Alleanza Nazionale è contrario ad ogni ipotesi di introduzione di una terza fascia di docenza, che – oltre a determinare, con l'assunzione di oltre 20.000 ricercatori, un blocco per l'ingresso di giovani nel mondo universitario – finirebbe con l'attribuire il titolo di professore anche a coloro che non sono in possesso di adeguata maturità scientifica. Ciò rischierebbe, a suo avviso, di prefigurare una sostanziale equiparazione fra gli insegnanti di scuola ed i professori universitari, mentre questi ultimi non possono prescindere dallo svolgimento di attività di ricerca.

Risulta poi prioritario, egli osserva, che il riordino dello stato giuridico avvenga nell'ottica della valorizzazione dell'autonomia dell'università, senza tuttavia cedere a pressioni clientelari.

Rileva inoltre che il provvedimento governativo, a seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, si caratterizza per una triplice prospettiva: una prima che definisce rigorosa, una seconda attenta alle istanze particolari e una terza più vicina alle posizioni delle forze di opposizione, con particolare riferimento ai temi della valutazione e dei concorsi.

Quanto al sistema di valutazione, egli giudica negativamente l'attuale formulazione dell'articolo 2, che prefigura a suo giudizio un controllo repressivo e rischia di favorire dei veri e propri «regolamenti di conti» nel settore: ad esempio, l'eventuale sospensione dal servizio del docente evoca soluzioni applicate in passato, che dovrebbero essere evitate.

Di contro, suggerisce una valutazione del sistema universitario che, in un'ottica liberale, demandi ai singoli atenei la previsione di specifici incentivi nei confronti dei professori che si distinguono nell'attività di ricerca e di didattica. Con specifico riferimento alla didattica, il senatore giudica peraltro indispensabile che la relativa valutazione sia svolta a livello locale e abbia riguardo ai singoli professori.

Passando alle procedure di reclutamento, egli invita a modificare la formulazione determinata dall'accoglimento alla Camera di un emenda-

mento dell'opposizione che – inserendo in una cornice nazionale il riferimento a procedure concorsuali indette dai singoli atenei – rappresenta un passo indietro rispetto alla versione originaria del provvedimento e alle conclusioni definite nel richiamato documento conclusivo sull'affare assegnato.

Dopo aver ribadito i principali punti di forza recati nel disegno di legge governativo, il senatore si sofferma indi sugli ambiti che richiedono invece interventi migliorativi.

Al riguardo, non condivide i contenuti dell'articolo 4, comma 11, che denota la prevalenza di elementi clientelari, prevedendo l'attribuzione del titolo di professore aggregato anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività di insegnamento.

Inoltre, esprime perplessità in merito al meccanismo di sorteggio per la formazione delle commissioni di valutazione comparativa, che del resto ripropone una soluzione già sperimentata in passato con esiti non positivi.

Quanto al sistema di valutazione della ricerca, il senatore – dopo essersi richiamato alle considerazioni già svolte – suggerisce di eliminare ogni riferimento al periodo di otto anni, trascorso il quale – in caso di mancata richiesta di valutazione – il professore interessato è sospeso dall'impiego.

Vanno al contempo rafforzati, egli rileva, meccanismi di incentivazione e premio, in luogo di misure penalizzanti, senza tuttavia trascurare la necessaria serietà nella valutazione didattica.

Relativamente all'impegno orario dei docenti universitari, il senatore suggerisce invece che – pur rispettando il vincolo delle 350 ore annue di didattica complessive – sia demandata agli atenei la definizione del numero di ore da dedicare alla didattica frontale. Nell'ambito dell'impegno orario complessivo, occorrerebbe peraltro ricomprendere anche i compiti organizzativi, richiamati all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Quanto alla delibera di chiamata – diretta a definire, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le condizioni fondamentali del rapporto giuridico con i professori assunti – il senatore paventa il rischio di una eccessiva discrezionalità che determini trattamenti diversificati fra atenei.

Con riferimento all'articolo 4, comma 6, volto a definire la figura dei ricercatori a contratto, egli ribadisce che si tratta di una soluzione condivisibile; richiama tuttavia la necessità di riporre attenzione a quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, con riguardo al rischio che si determinino soluzioni di stabilizzazione.

Il senatore suggerisce poi di espungere dal testo il riferimento alla quota aggiuntiva, pari all'1 per cento rispetto al contingente ordinario, riservata ai tecnici laureati.

Giudica inoltre opportuno precisare, all'articolo 4, comma 8, che l'apposita indennità sia senz'altro attribuita a coloro che sono impegnati in attività di tempo pieno, senza soggiacere a margini di eventualità.

Esprime altresì un orientamento contrario nei confronti della riduzione e accorpamento dei settori scientifico-disciplinari, prevista all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che risulterebbe in contrasto con la tradizione universitaria.

Fra gli ulteriori suggerimenti, il senatore auspica l'espunzione del riferimento ai ricercatori all'articolo 4, comma 12, atteso che il loro ruolo è posto ad esaurimento e pertanto non risulta chiaro verso quale regime dovrebbero optare.

Relativamente al trattamento retributivo riservato ai ricercatori assunti con contratto a tempo determinato, attualmente previsto pari a quello degli attuali ricercatori, ritiene invece che dovrebbe essere commisurato, nella misura del 70 per cento, a quello dei professori associati.

Nel soffermarsi sulle altre questioni emerse nel dibattito, egli esprime contrarietà nei confronti dell'ipotesi – sostenuta fra gli altri dal senatore Modica – dell'idoneità aperta, ricordando in proposito che, quando nel corso dell'esame presso la Commissione cultura della Camera il relatore la propose, vi fu una reazione contraria da parte di molti operatori del settore, ivi compresa la CRUI.

Quanto ai ricercatori a tempo determinato, respinge le critiche in ordine a una loro precarietà, atteso che invece proprio l'assenza di un limite ai rinnovi triennali dei contratti assicura loro una sostanziale stabilità, demandata all'autonomia universitaria. Del resto, si tratta di una figura che, oltre ad essere presente in altri ordinamenti universitari, era già stata voluta dall'allora ministro Zecchino.

Al riguardo, ritiene che le critiche rivolte a detta figura rispondono ad una logica di Stato assistenziale, generata a seguito delle politiche, invero discutibili, di ispirazione comunista adottate a partire dagli anni Settanta.

Avviandosi a concludere, prosegue il senatore, il Gruppo Alleanza Nazionale ritiene imprescindibili alcune modifiche dirette a migliorare il disegno di legge, anche al fine di espungere ogni elemento autoreferenziale del sistema, sostenuto dal blocco conservatore. In particolare, giudica singolari le reazioni da parte degli atenei, tanto più che la maggioranza delle richieste dei rettori (alcuni dei quali si sono dichiarati favorevoli alla figura del ricercatore a contratto) sono state recepite nel testo. Al riguardo, ricorda infine che la responsabilità dell'intervento legislativo è demandata al Parlamento, che sarà poi chiamato a risponderne dinanzi agli elettori.

Il senatore TATÒ (AN) si sofferma principalmente sull'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge n. 3497, che – nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati – riserva una quota aggiuntiva del 15 per cento ai professori incaricati stabilizzati e ai ricercatori confermati. Al riguardo, ricorda di aver a sua volta presentato due disegni di legge (atti Senato n. 2827 e 3127), correttamente abbinati per materia, volti a porre rimedio all'ingiusta penalizzazione dei ricercatori universitari confermati *ex* medici interni, *ex* contrattisti ed *ex* borsisti, esclusi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

n. 382 del 1980, dai bandi di concorso. A seguito di ricorsi al TAR, nel 1986 la Corte costituzionale ha invece dichiarato che essi avevano titolo a partecipare ai giudizi di idoneità. Si è così ancora una volta verificata l'iniqua esclusione dal diritto di coloro che hanno rispettato la legge e non hanno presentato ricorso.

Le norme proposte con i suoi disegni di legge, che egli auspica siano recepite nel disegno di legge n. 3497, comportano peraltro qualche onere. Si tratta tuttavia di poca cosa, atteso che tali ricercatori confermati hanno ormai 15-20 anni di anzianità di servizio, cui deve aggiungersi il riscatto di 6 anni di laurea, 2 anni di specializzazione ed eventualmente il servizio militare. Inoltre, qualora entrassero nella fascia dei professori associati, resterebbero a lungo senza aumenti stipendiali, fin quasi alle soglie del pensionamento.

Preannuncia pertanto fin d'ora la presentazione di emendamenti volti a trasferire tali disposizioni nel disegno di legge n. 3497, al fine di sanare una ingiustizia che si protrae ormai da troppo tempo.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) dichiara anzitutto di non ritenere che l'università italiana si caratterizzi per particolari livelli di eccellenza. Lo stesso *premier* inglese Blair ha del resto riconosciuto di recente la regressione comparata del sistema universitario europeo rispetto ad altre realtà ben più avanzate e, in tale contesto, l'Italia non fa a suo giudizio eccezione.

In particolare, risulta drammaticamente assente ogni forma di valutazione, benché alcuni atenei abbiano saputo offrire una buona immagine di sé. Resta tuttavia l'estrema difficoltà che gli studenti incontrano nel processo di apprendimento superiore, anche a causa di un corpo docente non certo virtuoso.

Peraltro, egli ritiene che le soluzioni offerte dal disegno di legge n. 3497 si pongano in netto contrasto con gli obiettivi meritocratici più volte proclamati dal Governo di Centro-destra.

Riferendosi specificamente all'attribuzione indiscriminata del titolo di professore aggregato ad una sterminata platea di soggetti a vario titolo operanti nel mondo universitario, osserva che ciò finisce per prescindere completamente dall'attività scientifica e didattica svolta, contrastando con ogni intento di valorizzazione del merito.

Né può essere certamente rimesso al cittadino o all'utente il compito di discernere fra diverse categorie di docenti universitari.

Quanto poi alla scelta di limitare a sei anni il periodo di formazione che precede l'accesso alla docenza, egli si dichiara nettamente contrario giudicandolo senz'altro insufficiente.

Ricordando analoga battaglia combattuta nella scorsa legislatura nei confronti di esponenti dell'allora maggioranza di Governo, cui pure egli apparteneva, si appella pertanto a tutti coloro che contrastano questa riforma, anche nell'ambito dell'attuale maggioranza, affinché essa sia arrestata prima di provocare effetti devastanti nel sistema universitario.

Il senatore TONINI (*DS-U*) ritiene che la riforma dello stato giuridico della docenza universitaria investa un settore strategico per ogni società moderna. Il disegno di legge n. 3497 risulta tuttavia a suo giudizio deludente, sia per ragioni di merito che per ragioni di metodo.

Ritiene peraltro che sia una costante di questo Governo far seguire a grandi ambizioni solo piccoli aggiustamenti, che provocano tuttavia forti animosità nei comparti interessati.

Nel caso specifico, egli ricorda i proclami che hanno preceduto la riforma, in parte anche condivisibili laddove sollecitavano uno sviluppo di qualità del Paese correlato ad un suo progresso civile e culturale. Indi, rammenta, sono insorti i conflitti con il sistema universitario ed il provvedimento che giunge ora all'esame del Senato ha ridotto di molto la sua portata innovativa, pur rischiando di costare molto alla maggioranza in termini di consensi.

A fronte di tanta pervicacia, l'opposizione non può evidentemente che tentare in ogni modo di arrestare il processo riformatore, invitando nel contempo la maggioranza a cambiare metodo.

Al di là dei contenuti, è del resto in gioco il funzionamento del sistema democratico.

In un ordinamento politico bipolare, che consente ai cittadini di scegliere un governo di legislatura, occorre infatti porre particolare attenzione ed evitare che questa scelta svuoti la funzione del Parlamento, circoscrivendone il ruolo alla mera ratifica di provvedimenti governativi «blindati».

Al contrario, proprio in un sistema bipolare, dovrebbe essere esaltata la funzione del Parlamento quale luogo di sintesi politiche costruttive, il più possibile condivise nella società e i cui risultati vadano oltre i ritmi dell'alternanza politica. Ciò, tanto più su temi quali la giustizia, la scuola, l'università, che rappresentano le fondamenta stesse della convivenza civile.

Proprio in materia di scuola e università, il Governo di Centro-destra ha invece sin dall'inizio ostentatamente azzerato quanto era stato fatto nella scorsa legislatura, sicchè il mondo della formazione si trova ancora oggi in una situazione di incertezza, con riforme ancora *in itinere* e a rischio di un nuovo azzeramento in caso di ulteriore alternanza alla guida del Paese.

Si tratta tuttavia di un pendolarismo ingiusto, che nega serenità e prospettive di lungo periodo ad un settore particolarmente strategico.

Egli avanza quindi quattro richieste di approfondimento, a partire dai temi della valutazione su cui ritiene possibile una convergenza culturale prima ancora che legislativa. Si tratta infatti di una questione a suo avviso cruciale, che anche il passato Governo di Centro-sinistra aveva posto al centro dell'attenzione.

Inoltre, ritiene indispensabile una riflessione sui meccanismi più idonei per assicurare il rinnovamento generazionale delle università, anche nella prospettiva dei prossimi pensionamenti. Ciò, nell'ottica di superare la cronicità del fenomeno del precariato.

Quanto all'autonomia universitaria, egli rileva un rischio di neo-centralismo, che potrebbe trasmettere un segnale assai negativo nella delicata fase di transizione in atto. Invoca peraltro, anche in questo caso, una pausa di riflessione.

Infine, ritiene centrale un confronto sulle risorse onde chiarire in modo inequivocabile l'impegno strategico nel settore, che il testo attuale del disegno di legge n. 3497 sembra invece disconoscere.

Conclude negando ogni intento ostruzionistico, ma sollecitando al contrario uno sforzo comune verso una riforma condivisa che possa durare nel tempo, a prescindere dalle possibili alternanze di Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il presidente ASCIUTTI avverte che le sedute già convocate per oggi, mercoledì 29 giugno, alle ore 20,30, e per domani alle ore 15 non avranno più luogo.

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani al termine della seduta, è invece anticipato al termine della seduta odierna.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**475<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GRILLO, in considerazione delle problematiche emerse nel corso dell'audizione informale, svolta dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dell'ingegnere Carzaniga, responsabile dell'Unità tecnica della finanza di progetto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene necessario un ulteriore approfondimento degli aspetti tecnici relativi alle procedure di *project financing*. Propone pertanto lo svolgimento, sempre in sede informale, di altre audizioni dei soggetti maggiormente coinvolti in queste procedure, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi.

Sulla proposta del Presidente si apre un breve dibattito al quale prendono parte la senatrice DONATI (*Verdi-Un*) e i senatori Paolo BRUTTI (*DS-U*) e MENARDI (*AN*).

Accogliendo la proposta del presidente Grillo, la Commissione dà quindi mandato allo stesso Presidente di predisporre il calendario delle audizioni in questione.

### *IN SEDE REFERENTE*

(427) **BERGAMO.** – *Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale*

(965) **CREMA.** – *Modifica dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali*

(1170) PASINATO. – *Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime*

(1779) CURTO. – *Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali*

(2280) CICOLANI. – *Riordino della legislazione in materia portuale*

(2559) MENARDI ed altri. – *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale*

(2757) GRILLO ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(2761) VERALDI ed altri. – *Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale*

(2828) VISERTA COSTANTINI ed altri. – *Riforma della normativa in materia portuale*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 maggio scorso.

Prima di passare all'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato per la riforma del settore portuale, considerato il numero consistente delle proposte emendative presentate, il presidente GRILLO (FI), relatore, invita i presentatori a verificare la possibilità di un'intesa fra i Gruppi che consenta di concentrare i lavori della Commissione sulle proposte di modifica di maggiore rilievo. Fa inoltre presente che il Governo ha elaborato alcuni emendamenti, non ancora formalmente presentati, che potrebbero consentire il raggiungimento di un'intesa politica più ampia sulle modifiche da apportare alla legge n. 84 del 1994. Chiede quindi ai rappresentanti dei Gruppi di esprimere il proprio orientamento sulla sua proposta.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) dichiara anzitutto che non vi è alcun intento ostruzionistico da parte del suo Gruppo. Ritiene tuttavia difficile raggiungere un accordo di massima prima che siano definite alcune questioni rilevanti per la portualità italiana, quali ad esempio quelle poste con il decreto-legge di imminente emanazione da parte del Governo, relativo all'interpretazione della disposizione della legge finanziaria che limita le spese per investimenti da parte delle autorità portuali. Sono poi da risolvere le questioni relative al lavoro precario nei porti, alle operazioni portuali, all'autonomia finanziaria, al sistema di pianificazione portuale e, infine, al nodo della bonifica dei porti e delle connesse operazioni di dragaggio. Per quanto riguarda infine gli emendamenti non ancora presentati dal Governo ritiene che il loro contenuto – di cui è venuto informalmente a conoscenza – allontani ulteriormente l'ipotesi di accordo politico proposto dal Presidente.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (DS-U) interviene incidentalmente ricordando che un altro tema sul quale sarebbe auspicabile raggiungere una posizione condivisa in seno alla Commissione è costituito dal rilancio della logistica e dalla pianificazione dei collegamenti tra i porti e le aree retrostanti.



Il rappresentante del Governo, vice ministro TASSONE, manifesta la disponibilità del Governo a collaborare fattivamente con la Commissione nell'adeguamento della legge n. 84 del 1994. Sottolinea tuttavia la necessità che venga prestata la dovuta attenzione a questioni di particolare rilevanza, quali ad esempio l'autonomia finanziaria, la logistica ed i collegamenti con il territorio retrostante, nonché le problematiche del lavoro precario in ambito portuale.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) interviene sulla proposta del presidente Grillo manifestando la propria disponibilità, in via di principio, a trovare un'intesa ricordando tuttavia la non condivisione dell'impostazione generale del disegno di legge ed in particolare del sistema di pianificazione e di definizione dell'assetto del territorio portuale e di quello retrostante. Manifesta inoltre perplessità sul sistema di autonomia finanziaria delineato dal disegno di riforma ed esprime critiche sul tema dei dragaggi.

Il senatore CICOLANI (*FI*) manifesta apprezzamento per la proposta del presidente Grillo volta a verificare possibili convergenze politiche che permettano di concludere rapidamente e con una posizione condivisa l'esame del disegno di legge di riforma portuale.

Il presidente relatore GRILLO (*FI*), dopo essere intervenuto sulla questione del dragaggio facendo presente che a breve si svolgerà un tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del quale i componenti della Commissione saranno tempestivamente informati, rinvia il seguito dell'esame congiunto con l'intesa di un approfondimento a livello informale di tutti gli altri temi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**476<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli interventi infrastrutturali ammessi alla fruizione dei contributi a valere sul Fondo per la viabilità (n. 511)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Esame e rinvio)

Il senatore *GUASTI (FI)*, relatore, illustra lo schema di decreto ministeriale con cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua gli interventi infrastrutturali ammessi a fruire dei contributi del Fondo per la viabilità, previsto dall'articolo 1, comma 455, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). Ricorda incidentalmente che la predetta disposizione ha istituito il Fondo per la viabilità al fine di assicurare la tutela dell'ambiente con particolare riferimento ad opere di interesse nazionale relative al collegamento delle grandi reti viarie, urbane ed extra-urbane, delle città metropolitane a più intenso traffico veicolare, nonché ad interventi di collegamento tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree urbane attraverso aree naturali protette. Considerata la limitata dotazione finanziaria del Fondo reso disponibile dalla legge finanziaria 2005, piuttosto che distribuire a pioggia sull'intero territorio nazionale importi insufficienti a fornire un contributo effettivo alla realizzazione di singole opere, il Ministro per le infrastrutture e dei trasporti ha preferito destinare gli importi stanziati ad interventi ben individuati. Il criterio per la selezione degli interventi adottato dal Ministro è stato quello dell'urgenza. Tre sono le opere selezionate che beneficeranno del finanziamento del Fondo. La prima opera è finalizzata ad abbattere l'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare sulla Tangenziale Ovest di Catania sull'ambiente circostante, fortemente urbanizzato. L'intervento, realizzato dall'ANAS, a cui compete la gestione dell'infrastruttura, è coperto dal Fondo per la viabilità per l'importo di 1,5 milioni di euro. Vi è poi la realizzazione di un collegamento diretto tra l'interporto di Catania e la stazione ferroviaria di Catania Bicocca che permetterà di decongestionare il traffico veicolare dei percorsi attualmente utilizzati per il trasporto delle merci che interessano centri ad elevata urbanizzazione. L'opera in questione sarà realizzata e gestita dalla società Sistema Interporti Siciliani ed è coperta dalla contribuzione del Fondo per un importo di 4,5 milioni di euro. L'ultimo degli interventi previsti prevede il collegamento dell'aeroporto di Milano-Malpensa con l'area della provincia di Novara attraverso la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Ticino, in sostituzione di quello esistente non più idoneo per carenze strutturali e di sezione stradale, ad assicurare l'importante collegamento. L'opera, realizzata all'interno del Parco del Ticino e gestita dalla Provincia di Novara, trova copertura nel Fondo per un importo di 11 milioni di euro, sei milioni dei quali assegnati nell'esercizio finanziario 2005 e cinque milioni nell'esercizio finanziario 2006. Rilevato che gli interventi previsti dal decreto in esame risultano coerenti con i criteri fissati per l'ammissione ai finanziamenti previsti dal Fondo per la viabilità e che gli stessi interventi sono finalizzati ad

un miglior inserimento ambientale di infrastrutture necessarie alla modernizzazione del sistema infrastrutturale del Paese, preannuncia sin d'ora l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente GRILLO avverte che la seduta già convocata per domani giovedì 30 giugno 2005, alle ore 8,30 non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**320<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***PICCIONI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino e Dozzo.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(31) MARINI.** – *Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta*

**(3178) STANISCI.** – *Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio*

**(3303) BONGIORNO ed altri.** – *Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il presidente PICCIONI ricorda che nel corso della precedente trattazione il relatore Bongiorno ha presentato al testo unificato per i disegni di legge nn. 31 e congiunti alcuni ulteriori emendamenti (pubblicati, unitamente al testo unificato, in allegato al resoconto della seduta del 16 marzo scorso), ed ha ritirato alcuni degli emendamenti già presentati.

Il relatore BONGIORNO (AN) illustra tali ulteriori emendamenti al testo unificato, precisando come le proposte risultino maggiormente in linea con alcuni recenti atti normativi del Governo in materia agricola, ed in particolare con il decreto legislativo n. 102 del 2005, in materia di regolazione dei mercati. Al riguardo, ritiene che il testo unificato, nella sua

attuale formulazione, presenti alcuni profili che potrebbero risultare in contrasto con talune disposizioni contenute nel citato decreto legislativo o quanto meno determinare talune incertezze applicative.

Si sofferma quindi in particolare sull'emendamento 1.100, che definisce puntualmente gli obiettivi che il testo unificato mira a perseguire.

Con riguardo all'emendamento 2.100 – prosegue il relatore – tale proposta modifica il riferimento agli accordi interprofessionali, sostituendolo con la più generica espressione «intese territoriali». Inoltre, i riferimenti alle associazioni professionali vengono circoscritti a quelle maggiormente rappresentative e viene espressamente precisato che le citate intese territoriali possono essere estese alle associazioni dei consumatori per iniziativa e per scelta unanime dei promotori dell'intesa medesima.

Si sofferma quindi sugli emendamenti 3.100 e 4.100, volti anch'essi a sostituire i riferimenti agli accordi interprofessionali previsti nel testo unificato, con l'espressione «intese territoriali». In particolare, ritiene particolarmente significativa la possibilità – prevista dall'emendamento 4.100 – di aderire alle intese anche da parte delle organizzazioni di produttori di cui al citato decreto legislativo n. 102 del 2005.

Precisa altresì che l'emendamento 6.100 è interamente sostitutivo dell'articolo 6 di cui al testo unificato, e attribuisce alle intese territoriali la possibilità di prevedere, sull'etichetta del prodotto esposto per la vendita al consumatore, l'indicazione dei prezzi all'origine ed al consumo, nonché della zona di provenienza.

Rileva infine che i restanti emendamenti presentati nella seduta del 22 giugno scorso sono volti ad adeguare la formulazione del testo unificato alle proposte di modifica testé illustrate.

Il presidente PICCIONI, in considerazione della necessità di attendere l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari sul testo e sugli ulteriori emendamenti presentati, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad una prossima seduta.

Convieni la Commissione ed il seguito dell'esame congiunto viene rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente PICCIONI informa che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 30 giugno alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**266<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore GARRAFFA (DS) ritiene che la Commissione dovrebbe affrontare le problematiche concernenti gli effetti sull'andamento produttivo degli stabilimenti della Fiat e in particolare di quello di Termini Imerese. Sarebbe inoltre opportuno ascoltare i rappresentanti delle associazioni dei librai in ordine alla proposta di attuare una convenzione con le Poste Italiane per l'acquisto dei libri scolastici via *Internet*.

Il senatore CHIUSOLI (DS) chiede che la Commissione si occupi della situazione dello stabilimento Sinudyne di Bologna.

Il presidente PONTONE assicura che le suddette richieste saranno esaminate in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2855) BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale**

**(2925) CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PONTONE avverte che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> e propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (n. 500)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PONTONE, dopo aver ricordato che nelle giornate di ieri e di oggi si sono svolte talune audizioni informali sul provvedimento in titolo, ed aver avvertito che proporrà all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di procedere ad ulteriori audizioni, considera opportuno rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente PONTONE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato al termine della seduta.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per l'esame del disegno di legge n. 3500 e per l'esame dell'atto del Governo n. 492.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**323<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3424) Deputato BORNACIN.** – *Norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione. Rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 31 maggio scorso.

Il sottosegretario BRAMBILLA, richiamando alcuni rilievi critici sul provvedimento in discussione già espressi nel corso della precedente seduta, osserva che all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) viene indicato un requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di anzianità diverso ed inferiore a quello disciplinato per il regime generale dell'assicurazione obbligatoria dalla legge n. 243 del 2004. La disposizione di cui alla lettera *b*) e il successivo comma 2 dell'articolo 1, risultano inoltre in contrasto con i principi di delega relativi alla totalizzazione contributiva, di cui alla citata legge n. 243. Per tali motivi, a nome del Governo, il sottosegretario Brambilla esprime un parere contrario all'impostazione del disegno di legge in discussione e ne chiede la rimessione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 72, terzo comma, della Costituzione.

Il presidente ZANOLETTI, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, avverte che il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo proseguirà in sede referente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (n. 489)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore VANZO (*LP*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Poiché nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, dopo che il presidente ZANOLETTI ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità il parere favorevole con osservazioni nel testo illustrato dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/86/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (n. 490)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizione)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZANOLETTI (*UDC*) avverte che sostituirà il relatore Morra, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna per improrogabili impegni politici precedentemente assunti. Illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo. Avverte altresì che le osservazioni espresse dalla 2<sup>a</sup>, dalla 5<sup>a</sup> e dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente e, in particolare, la condizione espressa dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, vengono esplicitamente considerate parte integrante del parere che la Commissione si accinge ad esprimere.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) suggerisce di inserire una osservazione, volta a chiarire espressamente, riguardo all'articolo 12, comma 2, dello schema di decreto legislativo all'esame, che la Commissione di conciliazione ivi prevista è la stessa di quella contemplata all'articolo 8.

Il presidente ZANOLETTI (*UDC*) concorda con il senatore Viviani e integra conseguentemente lo schema di parere.

Poiché nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità il parere favorevole con osservazioni e condizione nel testo illustrato dal Presidente medesimo integrato con la proposta avanzata dal senatore Viviani.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (n. 493)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZANOLETTI (*UDC*), in qualità di relatore, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Poiché nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità il parere favorevole con osservazioni nel testo illustrato.

*DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 122 E CONNESSI DI TUTELA DEI LAVORATORI DAL MOBBING*

Aderendo ad una richiesta del senatore TREU (*Mar-DL-U*), sulla quale si pronuncia favorevolmente il relatore alla Commissione TOFANI (*AN*), il presidente ZANOLETTI avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti allo schema di testo unificato dei disegni di legge in materia di *mobbing*, già fissato per lunedì 4 luglio, è differito alle ore 17 di lunedì 11 luglio.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) propone che la Commissione ascolti in sede informale, presso l'Ufficio di Presidenza, il Presidente di Italia lavoro s.p.a., per affrontare alcune problematiche inerenti a tale società.

Il presidente ZANOLETTI conviene con la proposta del senatore Battafarano e avverte che procederà a prendere contatti con il Presidente di Italia lavoro s.p.a. per fissare la data di un'audizione informale presso l'Ufficio di Presidenza.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 489**

La 11<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*a)* nell'articolo 2, comma 2, dello schema, occorrerebbe chiarire se si faccia riferimento, come sembra, solo alla sede principale (la quale peraltro può differire, in base alla disciplina interna ed alla giurisprudenza, dalla sede legale).

Si rileva che il riferimento anche alle sedi secondarie potrebbe determinare una sovrapposizione della normativa interna alla disciplina degli altri Stati, dal momento che il personale in oggetto, per il tipo di mansioni svolte, non appare riconducibile ad una sede stabile;

*b)* nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 5, comma 1, sarebbe forse preferibile usare, in luogo della locuzione «legislazione vigente», un'espressione più chiara, come quella di «normativa vigente», dal momento che si intende far riferimento, in concreto, anche ad atti di rango secondario – quali i regolamenti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) –;

*c)* il comma 2 dell'articolo 3 prevede che il limite annuo di 2.000 ore sia ripartito in maniera uniforme nell'arco dell'anno, fatte salve « motivate esigenze di carattere tecnico-operative » nonché le clausole stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati.

Riguardo a queste ultime clausole, appare opportuno che la norma di salvezza non sia formulata in termini assoluti, poiché, secondo la disciplina comunitaria (articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo allegato alla direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000), l'uniformità del riparto deve essere sempre applicata, «per quanto possibile». Si potrebbe, quindi, limitare il riferimento alle clausole che attengano alle suddette « motivate esigenze di carattere tecnico-operative »;

*d)* la formulazione dell'articolo 4, comma 1, dello schema, anche alla luce della norma sanzionatoria di cui al successivo articolo 8, comma 1, sembrerebbe richiedere che le quattro settimane di ferie siano godute interamente nell'anno solare di riferimento. Appare in ogni caso preferibile una definizione più chiara di tale profilo;

*e)* nel comma 2 del medesimo articolo 4, sembra opportuno esplicitare che il divieto di sostituzione delle ferie con un'indennità concerne solo il periodo minimo di ferie di cui al precedente comma 1. Tale limitazione è conforme sia alla normativa comunitaria oggetto di recepimento (articolo 3, paragrafo 2, del citato accordo allegato alla direttiva 2000/79/

CE) sia alla disciplina interna generale in materia di ferie (articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66);

*f)* riguardo all'articolo 5, comma 1, dello schema, si rileva che la qualificazione dei giorni liberi come «locali» (e, quindi, consistenti ciascuno in un periodo di 24 ore che inizi alle ore 00.00 locali) è posta, almeno letteralmente, solo per il numero minimo mensile di giorni liberi. Occorrerebbe porre in termini espliciti la condizione anche per il minimo annuo, in conformità alla disciplina comunitaria (articolo 9, primo paragrafo, lettera *b*), del citato accordo allegato alla direttiva 2000/79/CE). Sarebbe inoltre opportuno che lo schema, all'articolo 2, rechi una definizione di «giorni locali»;

*g)* nel successivo comma 2 dell'articolo 5, appare preferibile chiarire se si faccia riferimento esclusivamente ai contratti nazionali – e quindi solo alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – ovvero anche ad altre tipologie.

Sembra opportuno altresì specificare se, come forse è prospettato dalla locuzione «stipulati con le organizzazioni», il requisito suddetto di rappresentatività sia posto solo con riguardo alle organizzazioni dei lavoratori;

*h)* riguardo alla disciplina sulla valutazione dello stato di salute, iniziale e periodica, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 7, occorrerebbe chiarire a quali norme si faccia riferimento per il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

Tale categoria, infatti, non rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 237 e seguenti del regolamento per la navigazione aerea, di cui al Regio Decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni. Si rileva altresì che non sarebbe possibile ampliare l'ambito di quest'ultima disciplina mediante un semplice richiamo, in quanto essa, in buona parte, si articola per singole categorie di lavoratori specificamente individuate.

Nella definizione del profilo in esame, in ogni caso, si dovrà tener conto che il personale addetto ai servizi complementari di bordo svolge spesso anche lavoro notturno;

*i)* in merito al comma 2 dello stesso articolo 7, appare opportuno chiarire se, come sembra, ai fini della nozione di lavoro notturno, si faccia riferimento alle norme di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d*) ed *e*), del decreto legislativo n. 66 del 2003.

Occorre, inoltre, valutare se le disposizioni di garanzia, di cui al comma 2 in esame, debbano esplicitamente riguardare – oltre alla fattispecie ivi individuata, di sussistenza di problemi di salute connessi con la prestazione anche di lavoro notturno – l'ipotesi (non necessariamente ricompresa nella fattispecie suddetta) di sopravvenuta inidoneità al lavoro notturno. Si ricorda che quest'ultima ipotesi è contemplata nella disciplina generale in materia di orario di lavoro (articolo 15 del citato decreto legislativo n. 66);

*j)* nella norma sanzionatoria di cui all'articolo 8, comma 1, dello schema, appare errato il richiamo del comma 2 del precedente articolo 3; andrebbe, in suo luogo, fatto riferimento al comma 1 (del medesimo articolo 3);

*k)* per l'ipotesi di contravvenzione penale di cui al successivo comma 4 dell'articolo 8, si dovrebbe ritenere che non trovi più applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'articolo 1178 del codice della navigazione per alcune fattispecie (tra cui quella in oggetto). Appare opportuna una formulazione esplicita al riguardo.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 490**

La 11<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo la dizione «lavoratori impiegati», contenuta all'articolo 3, comma 2, lettera a) numero 1 dello schema di decreto, le parole «con contratto di lavoro subordinato», alla luce di quanto previsto nell'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 1 dell'avviso comune siglato dalle parti sociali in data 2 marzo 2005, nonché in coerenza con quanto previsto nell'ambito della sopracitata disposizione dello schema di decreto in questione (che in particolare all'articolo 3 comma 2 lettera a) numero 1 recita: «numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato»);

2) all'articolo 3, comma 9, dello schema di decreto legislativo occorrerebbe sostituire le parole «il presente paragrafo non si applica » con la dizione «i commi 7 e 8 non si applicano»;

3) all'articolo 7, comma 3, sarebbe opportuno al secondo periodo sostituire la dizione «ai sensi del comma precedente» con la seguente: «ai sensi del comma 2 e del presente comma»;

4) all'articolo 8, comma 1, dello schema di decreto legislativo, coerentemente con quanto prefigurato dall'avviso comune del 2 marzo 2005, si prevede che il divieto per i membri della delegazione di negoziazione e dell'organo di rappresentanza e per gli esperti che li assistono di rivelare notizie riservate permanga per un lasso temporale di tre anni. Occorre valutare se quest'ultimo termine sia compatibile con quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della sopracitata direttiva, il quale stabilisce che tale divieto si applichi ai predetti soggetti anche al termine del mandato;

5) in riferimento all'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto, occorrerebbe valutare l'opportunità di subordinare, secondo la facoltà prevista all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva, l'esonero dall'obbligo di comunicare informazioni, riconosciuto all'organo di vigilanza o di amministrazione della società europea o della società partecipante, ad apposita autorizzazione amministrativa o giudiziaria, in una prospettiva di garanzia e al fine di evitare eventuali abusi in merito a tale profilo;

6) la procedura conciliativa prevista all'articolo 8 comma 3 dello schema di decreto legislativo -riguardo alle contestazioni inerenti alla connotazione di riservatezza di una determinata notizia o alla individuazione

preventiva dei criteri per delineare tali fattispecie – appare non pienamente compatibile con il riferimento alle procedure amministrative o giudiziarie, contenuto all'articolo 8 paragrafo 4 della direttiva 2001/86/CE. In particolare, anche qualora si voglia conservare tale modulo procedurale conciliativo, occorrerebbe tuttavia chiarire che è comunque fatta salva la possibilità di adire l'organo amministrativo o giurisdizionale competente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione (che, con le dovute garanzie, potrebbe anche essere reso obbligatorio). Peraltro anche l'avviso comune sottoscritto dalle parti sociali in data 2 marzo 2005, all'articolo 8, comma 4, prefigura moduli procedurali amministrativi o giudiziari. Si segnala altresì che nello schema di decreto non viene contemplata un'apposita disciplina per i casi in cui le parti non si accordino sulla designazione del terzo membro della Commissione di conciliazione;

7) all'articolo 8, comma 5, aggiungere dopo le parole «di cui alla lettera a)» le seguenti : «del comma 4»;

8) occorre chiarire espressamente, riguardo all'articolo 12, comma 2, che la Commissione di conciliazione ivi prevista è la stessa di quella contemplata all'articolo 8;

9) all'Allegato I, parte prima, lettera b) dello schema di decreto sarebbe opportuno precisare che tale disposizione riguarda esclusivamente l'elezione o la designazione dei membri «nazionali» dell'organo di rappresentanza.

Si segnala inoltre che all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: «27 dicembre 1994» vanno sostituite con le altre: «27 luglio 1994», tale essendo la data del relativo accordo interconfederale, riportato invece correttamente all'allegato «Disposizioni di riferimenti di cui all'articolo 7», Parte prima, paragrafo 1, lettera b), dove, peraltro la data «20 dicembre 2003» va sostituita con l'altra «20 dicembre 1993», tale essendo il corretto riferimento cronologico. Si fa inoltre presente che all'Allegato I parte prima, ricorrono due lettere d).

Si allegano quali parti integranti del presente atto le osservazioni espresse rispettivamente dalla 2<sup>a</sup> Commissione, dalla 5<sup>a</sup> Commissione e dalla 14<sup>a</sup> Commissione.

In particolare, la Commissione fa propria la condizione, contenuta nell'ambito delle osservazioni espresse dalla 5<sup>a</sup> Commissione, inerente all'articolo 14 dello schema di decreto legislativo.



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 493**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

rilevato preliminarmente che non è necessario recepire con ulteriori e specifiche disposizioni, essendo l'ordinamento interno già conforme, l'estensione del campo di applicazione della direttiva 80/987/CEE a tutti i lavoratori subordinati, senza alcuna eccezione dovuta alla particolare tipologia del rapporto o contratto di lavoro, quale risulta dal testo dell'articolo 1, comma 2 della predetta direttiva, come novellato dalla direttiva 2002/74/CE,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1 erroneamente si fa riferimento nell'alinea al comma 3, invece che al comma 2, dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992;

b) poiché la modifica della definizione di insolvenza di cui all'articolo 2 della direttiva 80/987/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/74/CE, include nella nozione anche le procedure d'insolvenza diverse dalla liquidazione, si valuti l'opportunità di adeguare la legislazione interna, nel senso di estendere l'intervento del Fondo di garanzia anche all'amministrazione controllata di cui agli articoli 187 e seguenti della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), che non compare nell'elencazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1992 che delimita l'ambito di applicazione della disciplina;

c) sembra opportuno recepire esplicitamente, in sede di attuazione, le disposizioni di cui all'articolo 8-ter, paragrafo 1, della direttiva 80/987/CEE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2002/74/CE, relative allo scambio di informazioni tra le amministrazioni pubbliche e gli organismi di garanzia, che consentano di portare a conoscenza dell'organismo di garanzia i diritti non pagati dei lavoratori.

e con le seguenti raccomandazioni:

a) di valutare la conformità della disposizione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 80 del 1992 (con il quale si prevede che il Fondo di garanzia sia tenuto a corrispondere al lavoratore le spettanze dovute entro un tetto pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile) al nuovo articolo 4 della direttiva 80/987/CEE, che stabilisce la facoltà per gli Stati membri di porre dei massimali al pagamento degli organismi nazionali di garanzia, precisando

che essi non devono essere inferiori ad una soglia compatibile con l'obiettivo sociale della direttiva medesima;

b) di valutare se gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri, di cui all'articolo 8-ter, paragrafo 2, della direttiva 80/987/CEE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2002/74/CE, possano essere considerati direttamente vincolanti per le amministrazioni o gli uffici pubblici interessati e, come tali, non bisognosi, ai fini della loro operatività, di una trasposizione nello schema di decreto legislativo in titolo.

La Commissione prende altresì atto delle osservazioni espresse dalle Commissioni permanenti 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> che allega al presente parere.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**280<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA**

Il senatore LONGHI (DS-U) ricorda che è da tempo sospeso l'esame dei disegni di legge in materia di procreazione medicalmente assistita. Ritiene pertanto che, ormai chiusa la vicenda referendaria, sia opportuno riprendere tale esame.

Il presidente TOMASSINI chiarisce che non sussistono obiezioni della Presidenza in merito ad un'eventuale ripresa dell'esame dei disegni di legge menzionati dal senatore Longhi. Tuttavia, ai fini di un'ordinata programmazione dei lavori della Commissione, considera prioritario terminare l'esame di alcuni provvedimenti il cui *iter* è già in stato avanzato, mentre appare opportuno che sia l'Ufficio di Presidenza a decidere in merito ai tempi dell'esame dei disegni di legge riguardanti la procreazione medicalmente assistita, anche sulla base di un'opportuna valutazione delle attuali circostanze politiche.

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/50/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini (n. 495)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno 2005.

La Commissione prende atto delle osservazioni, in parte non ostantive con rilievi ed in parte contrarie, della 2<sup>a</sup> Commissione.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere illustrata dal relatore nella seduta del 22 giugno scorso viene quindi messa ai voti e risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(710) MAGNALBÒ ed altri.** – *Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre*

**(1138) BONATESTA e COZZOLINO.** – *Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre*

**(3172) ROLLANDIN ed altri.** – *Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 maggio scorso, con l'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo.

Interviene sull'emendamento 2.1 il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), il quale, dopo avere posto in evidenza la natura terapeutica e riabilitativa delle pratiche oggetto del testo in esame, tali da essere nettamente distinte dalle attività di tipo ludico-ricreativo, rileva la necessità di approntare un sistema di valutazione scientifica e di aggiornamento dei protocolli terapeutici. Si sofferma quindi sulla necessità di prevedere una formazione di tipo universitario, riconosciuta a livello europeo, di tutti i professionisti impegnati nel settore della riabilitazione equestre e dell'ippoterapia. Passando ad illustrare l'emendamento 4.1, rileva come esso abbia la finalità di migliorare il testo in esame nel senso di prevedere un riequilibrio della composizione del Comitato tecnico-scientifico, rispondente all'esigenza di accordare una prevalenza al soggetto pubblico nella delicata attività di aggiornamento dei protocolli terapeutici e delle linee-guida.

Tutti i restanti emendamenti sono quindi dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 495**

La 12<sup>a</sup> Commissione (Igiene e sanità), esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*a)* l'articolo 9 dello schema non riproduce il contenuto dell'articolo 6, lettera *a)*, punto *i)*, secondo trattino, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991 – trattino che fa riferimento alla paratubercolosi ed alla linfadenite caseosa –. Inoltre, il medesimo articolo 9 dello schema stabilisce (al comma 1, lettera *b)*) i requisiti con riferimento alla malattia del trotto (scrapie), i quali sono stati invece soppressi nel suddetto articolo 6 della direttiva 91/68/CEE (la soppressione è stata operata dall'articolo 1 della direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001).

Tale duplice difformità rispetto all'ordinamento comunitario appare dovuta ad un'errata ricognizione di quale sia la versione vigente dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modificazioni. In quest'ultima, infatti, mentre sussiste il riferimento alla paratubercolosi ed alla linfadenite caseosa, è stata soppressa (dalla novella di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 19 marzo 2002) la disciplina sui requisiti relativi alla malattia del trotto.

Occorrerebbe, in conclusione, ripristinare la conformità alla disciplina comunitaria;

*b)* analogamente, nell'allegato B dello schema, dovrebbe essere soppressa la rubrica II (la quale fa riferimento alla malattia del trotto summenzionata), in conformità alle vigenti versioni dell'allegato B della direttiva 91/68/CEE, e successive modificazioni, e dell'allegato B del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1992, e successive modificazioni;

*c)* lo schema in esame (cfr., in particolare, l'articolo 12) non recepisce, come appare invece necessario, le norme (di cui all'articolo 8-*bis*, paragrafo 4, della direttiva 91/68/CEE, e successive modificazioni) sulla sospensione e la revoca dell'autorizzazione per il centro di raccolta;

*d)* si rileva che l'allegato E dello schema è identico all'allegato E della direttiva 91/68/CEE, e successive modificazioni, mentre la relazione illustrativa dello schema fa riferimento all'esigenza di apportare alcune correzioni tecniche, nell'intitolazione dei modelli di certificato, rispetto alla disciplina comunitaria.

Appare opportuno, quindi, l'effettivo inserimento di tali correzioni;

*e)* sotto il profilo letterale, si rileva che l'articolo 3, commi 2 e 3, dello schema adopera la locuzione «garanzie accessorie», mentre il successivo articolo 9, comma 1, alinea, impiega un'espressione diversa, «garanzie complementari», che è peraltro quella usata nella versione in italiano della direttiva 91/68/CEE, e successive modificazioni.

Inoltre, nell'allegato A dello schema, sia il capitolo I, sezione I, sia il capitolo II si intitolano «azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi», mentre il medesimo capitolo II dovrebbe recare il titolo «azienda ovina o caprina indenne da brucellosi» (in conformità all'articolo 2, lettera *b*), numero 5), della direttiva 91/68/CEE, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), dello schema in esame).

Occorrerebbe, infine, negli allegati allo schema, correggere locuzioni quali «presente direttiva» od altre analoghe.

Si allegano le osservazioni trasmesse dalle Commissioni 9<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI  
DI LEGGE NN. 710, 1138 E 3172**

**Art. 1.**

**1.1**

MASCIONI, BETTONI, DI GIROLAMO, LONGHI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La terapia per mezzo del cavallo è riconosciuta dal Ministero della salute tra le prestazioni terapeutiche riabilitative».

---

**1.2**

BETTONI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La terapia per mezzo del cavallo è cosa distinta dalle semplici attività ludico-ricreative, dedicate a persone disabili e non, presupponendo l'obiettivo terapeutico di cui all'articolo 2.».

---

**Art. 2.**

**2.1**

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da verificare periodicamente, al fine della continuità o dell'interruzione del trattamento stesso, in base ai protocolli di valutazione scientifica dei risultati».

---

**2.2**

LONGHI, MASCIONI, BETTONI, DI GIROLAMO

*Sopprimere il comma 3.***2.3**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'albo professionale dei tecnici di riabilitazione equestre, di seguito nominato "albo".

3-ter. Possono accedere all'albo tutti coloro che siano in possesso di titolo universitario specialistico oppure di attestato specialistico post universitario.

3-quater. La formazione di professionalità che abbia valenza e riconoscimento nazionale è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso l'istituzione di corsi di laurea specialistica universitaria oppure attraverso corsi di aggiornamento, perfezionamento o di formazione post-universitaria.

3-quinquies. Gli enti o associazioni, riconosciuti dal Ministero della salute, di concerto provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad identificare la sede nazionale dell'albo ed a nominare i membri del consiglio nazionale dell'ordine dei tecnici di riabilitazione equestre, i quali restano in carica per tre anni. Alla scadenza di tale periodo, i membri del consiglio sono nominati mediante consultazioni elettive tra tutti gli iscritti all'albo».

**2.0.1**

MASCIONI, BETTONI, DI GIROLAMO, LONGHI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Formazione degli operatori)*

1. I requisiti della formazione universitaria necessaria per divenire operatori della terapia per mezzo del cavallo di cui al comma 2 dell'articolo 2, sono stabiliti con decreti del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, sentito il Comitato di cui all'articolo



4. Con gli stessi decreti è stabilito per quali profili professionali di operatore di terapia per mezzo del cavallo sia necessario acquisire l'attestato di "competenza equestre" rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).

2. Con appositi decreti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca sono istituiti corsi di laurea specialistica universitaria o corsi di aggiornamento, perfezionamento, e formazione post-universitaria in terapia per mezzo del cavallo e definiti prerequisiti di accesso a tali corsi».

---

### Art. 3.

#### 3.1

BETTONI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI

*Al comma 2, dopo le parole: «strutturali minime dei centri», aggiungere le seguenti: «e le relative figure professionali».*

---

#### 3.2

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il riconoscimento di enti o associazioni cui affidare l'organizzazione dei centri riabilitativi, attraverso la terapia con il mezzo del cavallo, spetta al Ministero della Salute che dovrà dare precedenza ad enti pubblici.

2-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli operatori in possesso dei requisiti citati all'articolo 2, comma 3-ter, possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 3-bis.».

---

### Art. 4.

#### 4.1

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Presso il Ministero della Salute è istituito il Comitato Tecnico Scientifico della terapia di seguito nominato "Comitato", composto da

tre docenti universitari nominati dall'Istituto Superiore della Sanità sulla base della riconosciuta competenza nel settore della terapia per mezzo del cavallo, da un rappresentante del Ministero della Salute e da un rappresentante del Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

Il comitato, sentite le Associazioni di terapia per mezzo del cavallo e i Centri di cui all'articolo 3, ha facoltà di proposta e aggiornamento delle attività e delle disposizioni di cui alla presente legge, compresi i protocolli di valutazione scientifica dei risultati del raggiungimento degli obiettivi terapeutici sulla base delle linee guida internazionali.

2. Al Comitato è assegnata una Segreteria operativa per le attività istruttorie, organizzative ed ispettive di competenza del Comitato stesso».

---

## Art. 5.

### 5.1

LONGHI, MASCIONI, BETTONI, DI GIROLAMO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 5.2

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

«f-bis) uno o più addetti alla logopedia;  
f-ter) uno o più istruttori di equitazione».

---

### 5.3

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Il direttore amministrativo è nominato dal direttivo nazionale delle associazioni o Enti riconosciuti dal Ministero della salute, cui sono affiliati i centri.

3-ter. Il personale medico dei centri, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, è addetto, oltre che alla supervisione del trattamento tera-

peutico, alla formazione del personale, nonché alla sostituzione del direttore scientifico in caso di temporanea assenza.

3-*quater*. Il personale sanitario dei centri deve essere iscritto all'albo di cui all'articolo 1-*bis*».

---

## Art. 6.

### 6.1

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 6.2

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 6.0.1

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6-*bis*.

*(Norme transitorie)*

1. Fino all'istituzione nelle varie Università del *curriculum* formativo occorrente per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 è consentita l'iscrizione, valevole per anni cinque all'entrata in vigore della presente legge, a quelle persone in possesso di differenti *curricula* formativi di durata non inferiore a tre anni di insegnamento teorico ed esperienza pratica non inferiore a due anni, e con competenze nel settore riabilitativo e dell'equitazione.

2. Il personale dei Centri di terapia per mezzo del cavallo che possono, all'entrata in vigore della legge, documentare una parziale formazione dovranno, al fine dell'iscrizione all'albo, ottenere l'attestato di partecipazione ad un corso di formazione-perfezionamento ed aggiornamento, predisposto dal Ministero dell'istruzione e dell'università.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio delle funzioni, è necessaria la presentazione di una domanda ad una delle associazioni operanti nel settore della riabilitazione equestre, riconosciute dal Ministero della salute, corredata da attestato di svolgimento, di attività presso un centro già affiliato a una associazione di cui sopra».

---

### 6.0.2

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare la materia della presente legge in base alle competenze attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

---

### 6.0.3

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le disposizioni previste dalla presente legge alla normativa sanitaria vigente in base ai rispettivi statuti di autonomia».

---

**Art. 7.**

**7.0.1**

MICHELINI, BETTA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dello Statuto e delle relative norme d'attuazione».

---

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**105<sup>a</sup> seduta***Presidenza del Presidente*

GRECO

*La seduta inizia alle ore 8,40.**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE dà conto della missiva inviategli dal Presidente del Senato con la quale viene trasmessa, per opportuna conoscenza della Commissione, copia della «Dichiarazione di Breslavia», adottata al termine del vertice europeo delle regioni e delle città, organizzato dal Comitato delle Regioni a Breslavia il 19 e 20 maggio 2005. Il Documento in oggetto – che pone in evidenza il ruolo e la posizione delle regioni e delle città nell'Europa allargata – è sin da ora a disposizione dei commissari.

La Commissione prende atto.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo) (n. 11)**

**Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12)**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame congiunto degli atti in titolo, sospeso nella seduta del 23 giugno 2005, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – è stato illustrato l'atto n. 11.

Il Presidente relatore illustra quindi il Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (Atto comunitario n. 12).

Il 22 dicembre 2004 le Presidenze lussemburghese e del Regno Unito hanno presentato il programma operativo di lavoro del Consiglio del-

l'Unione europea che avrebbero portato avanti rispettivamente nel primo e nel secondo semestre del 2005. Il programma è presentato congiuntamente dalle due Presidenze e si pone in un clima di omogeneità e continuità rispetto al programma strategico pluriennale 2004-2006 elaborato nel dicembre 2003 congiuntamente dalle sei future Presidenze dell'Unione, così come previsto dal Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002; programma strategico triennale che fu all'attenzione di questa Commissione nel marzo del 2004, come affare assegnato, congiuntamente ai programmi annuali per il 2004 del Consiglio e della Commissione europea.

L'esame dell'attuale programma annuale del Consiglio va necessariamente effettuato tenendo presente i risultati della oramai conclusa Presidenza lussemburghese, illustrati dal Primo ministro lussemburghese Jean-Claude Juncker nella seduta del 22 giugno 2005 al Parlamento europeo, nonché le proposte specifiche per il prossimo semestre, elaborate dalla Presidenza britannica, come illustrate dal Premier Tony Blair nella seduta del 23 giugno 2005 al Parlamento europeo.

Il documento congiunto che reca il programma del Consiglio per il 2005 si articola intorno ad alcune questioni chiave per l'Unione europea, che sono: le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013; l'agenda di Lisbona, le riforme economiche e l'equità sociale; la politica agricola comune e la pesca; lo sviluppo sostenibile; lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; le future adesioni; la stabilità e la prosperità mondiali; il trattato costituzionale.

Per quanto riguarda le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, l'obiettivo delle Presidenze consisteva nel raggiungere entro il mese di giugno 2005 l'accordo sul prossimo quadro finanziario dell'Unione. Tuttavia, nel Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 non è stato possibile raggiungere un accordo globale sul pacchetto negoziale. Secondo le Conclusioni della Presidenza lussemburghese, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di assumere una posizione chiara sulle risorse da mettere a disposizione dell'Unione per il sostegno delle politiche comuni, per il futuro periodo finanziario e si è impegnato a compiere ogni sforzo per conseguire tale obiettivo. Il Consiglio europeo di qualche settimana fa ha inoltre preso atto che i lavori preparatori avviati collettivamente hanno consentito di progredire significativamente su questo punto e «conviene che occorra in particolare mantenere l'enfasi e l'impulso impressi alle discussioni grazie allo schema di negoziato elaborato su iniziativa della Presidenza». Inoltre, il Consiglio europeo invita la futura Presidenza inglese a portare avanti queste discussioni, basandosi sui progressi compiuti finora, al fine di definire tutti gli elementi necessari per giungere quanto prima ad un accordo. La Presidenza britannica porterà avanti il negoziato sulla base delle acquisizioni sinora raggiunte e nella prospettiva di un accordo globale «il più presto possibile».

Nell'ambito della questione dell'agenda di Lisbona, le riforme economiche e l'equità sociale, l'obiettivo posto dalle due Presidenze di procedere alla revisione intermedia della Strategia di Lisbona, al fine di rilanciare la crescita e l'occupazione, e di garantire una maggiore coesione so-

ziale e sostenibilità ambientale, è stato pienamente raggiunto nel Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005, che ha previsto un riorientamento degli obiettivi della Strategia proprio verso la crescita e l'occupazione.

Il successivo Consiglio europeo, del 16 e 17 giugno 2005, ha quindi approvato gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), che constano degli indirizzi di massima per le politiche economiche, atti a garantire la coerenza finanziaria generale delle tre dimensioni della strategia, e degli orientamenti per l'occupazione (COM(2005) 141 def.). Si tratta di un primo risultato conseguente al nuovo approccio definito nel vertice del marzo 2005, che permette di articolare in modo dinamico e coerente, su ventiquattro orientamenti integrati, le politiche macroeconomiche, quelle microeconomiche e quelle a favore dell'occupazione.

Per dar seguito al nuovo ciclo triennale di *governance*, gli orientamenti integrati devono ora tradursi in programmi nazionali di riforma, rispondenti alle specifiche esigenze e situazioni e che rispecchiano il suddetto approccio integrato e coerente tra le politiche macroeconomiche, quelle microeconomiche e quelle a favore dell'occupazione, che gli Stati membri dovranno elaborare entro il 15 ottobre 2005. Dal canto suo, la Commissione presenterà un programma comunitario di Lisbona che abbraccerà tutte le azioni da avviare a livello comunitario.

Gli altri temi economici sui quali le Presidenze lussemburghese e britannica hanno rivolto la loro attenzione sono quelli relativi: all'aspetto economico generale, mediante la revisione del Patto di stabilità, sul quale è stato raggiunto un accordo al Consiglio europeo del marzo 2005 che ne dà una caratterizzazione più incentrata sul versante della crescita, e l'aggiornamento dei già citati indirizzi di massima per le politiche economiche (approvati al vertice del giugno 2005); alla crescita, mediante la definizione di progetti infrastrutturali specifici da includere nel «programma di avvio rapido», nonché l'esame di una proposta di finanziamento dell'iniziativa per la crescita; alla competitività, mediante la riforma della regolamentazione, che prevede l'attuazione del piano d'azione in materia; alla revisione della legislazione esistente; allo sviluppo di valutazioni di impatto delle varie proposte legislative; allo studio delle implicazioni economiche delle stesse.

Sempre in ambito di competitività, le Presidenze stanno portando avanti una serie di iniziative concernenti: le imprese, come il piano d'azione sull'innovazione e il programma pluriennale sulla competitività; la proprietà intellettuale, con la ricerca di soluzioni riguardanti il brevetto comunitario, il diritto d'autore e i diritti connessi; la ricerca, promuovendo maggiori investimenti; l'istruzione, mediante la conclusione di un accordo sul programma nel settore dell'apprendimento permanente.

Un altro tema riguarda il mercato interno, mediante misure volte a incrementarne lo sviluppo e a rafforzarne la competitività. A tal proposito, le Presidenze sono impegnate nell'esame e nella negoziazione di misure relative al diritto societario, ai servizi finanziari, ai prodotti chimici, alle questioni fiscali – con la codificazione e semplificazione della normativa



in materia di IVA e di accise –, e al settore delle assicurazioni, quali la quinta direttiva sull'assicurazione auto. Vi è poi la proposta di direttiva sui servizi (la cosiddetta direttiva Bolkenstein), che riveste una particolare importanza per la Presidenza britannica. Secondo quest'ultima, considerando che tale settore costituisce circa i due terzi del prodotto interno lordo europeo, l'approvazione della direttiva costituirebbe uno dei progressi più importanti del mercato unico, sin dalla istituzione, essendo potenzialmente in grado di creare migliaia di posti di lavoro.

Relativamente al tema della occupazione e politica sociale, le Presidenze hanno espresso la volontà di esaminare le proposte legislative in materia di sicurezza sociale, orario di lavoro, sicurezza e salute sul luogo di lavoro, parità e non discriminazione, sanità, cultura e audiovisivo.

Per quanto concerne il tema dell'ambiente, le priorità sono la discussione delle strategie da presentare nel quadro del sesto programma comunitario in materia, i cambiamenti climatici, la biodiversità.

Infine, per quanto concerne le varie politiche settoriali, le Presidenze hanno come priorità l'approvvigionamento energetico, l'energia nucleare, i trasporti – con particolare riferimento all'esame del terzo pacchetto ferroviario (su cui questa Commissione ha svolto un esame preliminare incentrato sul merito e sulla valutazione del principio di sussidiarietà).

Per quanto riguarda la politica agricola comune e la pesca, le Presidenze intendono adoperarsi anzitutto per accrescere la competitività del settore agricolo. Oltre che nei settori ortofrutticolo, vinicolo, biologico e quello rurale, i lavori del Consiglio si concentrano su quello veterinario, della sicurezza alimentare, delle foreste e della pesca. In questo ultimo settore si prevede un Fondo europeo nel contesto delle prospettive 2007-2013, mentre va ricordata l'istituzione, con regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio del 26 aprile 2005, dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (operativa dal 2006), che avrà il compito di coordinare le misure di controllo e ispezione delle attività di pesca nei Paesi dell'Unione.

Riguardo allo sviluppo sostenibile, le Presidenze intendono intraprendere le azioni necessarie al fine di dare seguito ai documenti della Commissione relativi alla revisione della strategia per lo sviluppo sostenibile e di integrare le questioni internazionali in tale strategia. Il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha approvato (sulla base della proposta della Commissione del 25 maggio 2005) una dichiarazione sui principi guida dello sviluppo sostenibile, che costituiranno la base della nuova strategia in materia di sviluppo sostenibile, che comprenderà obiettivi, indicatori ed un'efficace procedura di controllo e che sarà adottata, se possibile, entro il 2005.

Nell'ambito del settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le priorità delle Presidenze sono quelle di dare attuazione al programma dell'Aja.

Per quanto concerne l'asilo e la migrazione, le priorità riguardano il completamento e l'attuazione del programma legislativo recante norme minime comuni; l'esame della proposta di direttiva relativa alla politica

in materia di rimpatrio; lo studio di misure volte a garantire la sicurezza delle frontiere, attraverso l'apposita Agenzia; il programma per la lotta all'immigrazione clandestina via mare; lo sviluppo di un sistema di informazione visti (VID); l'inserimento dei dati biometrici nei documenti di viaggio e la cooperazione con i Paesi terzi.

Per quanto concerne la cooperazione in materia di applicazione della legge, le priorità si incentrano nella lotta contro la criminalità organizzata. A tal riguardo, sono in cantiere alcuni progetti di decisione relativi allo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri sull'applicazione della legge, all'Accademia europea di polizia (AEP), alla cooperazione transfrontaliera di polizia.

In materia di lotta contro il terrorismo, le Presidenze intendono portare avanti gli impegni previsti dal relativo piano d'azione – al fine di migliorare lo scambio di informazioni tra i servizi competenti –, e lavorare sulla lotta al finanziamento. Il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 si è compiaciuto del nuovo piano d'azione in materia di droga per il 2005-2008, che attua l'apposita strategia adottata per il 2005-2012 dal Consiglio europeo del dicembre 2004.

Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria penale, il Consiglio intende proseguire i lavori su una serie di progetti di decisione quadro riguardanti ad esempio il mandato europeo di ricerca delle prove e le garanzie fondamentali nei procedimenti penali. Inoltre, sono previsti i progetti di decisione quadro sul riconoscimento reciproco del trasferimento dei condannati, sul riciclaggio di denaro e sullo scambio di dati sulle condanne penali.

Nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile, il Consiglio proseguirà i lavori sui progetti di regolamento relativi alla legge applicabile in materia extracontrattuale («Roma II») e al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. Si occuperà inoltre di diritti fondamentali, avviando i lavori per la creazione di una base dati sui diritti dell'uomo e discutendo sull'istituzione di una apposita Agenzia.

Va peraltro ricordato che il 10 maggio 2005 la Commissione europea ha presentato un piano d'azione in materia: «Il programma dell'Aja: dieci priorità per i prossimi cinque anni» (COM(2005)184). Il Consiglio Giustizia e affari interni del 2 e 3 giugno 2005, sulla base del documento della Commissione, ha approvato un piano di azione per tradurre in azioni concrete il Programma dell'Aja. Tale piano di azione diventa quindi il quadro di riferimento dei lavori della Commissione e del Consiglio per i prossimi cinque anni.

Il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha preso atto con soddisfazione dell'adozione, da parte del Consiglio e della Commissione, del piano d'azione che attua il programma dell'Aja inteso a rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Inoltre, data la crescente importanza che riveste la dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, esso sarà integrato a fine anno dalla strategia che il Consiglio deve adottare in materia su proposta del Segretario Generale/Alto Rappresentante e della Commissione.

Per quanto riguarda le future adesioni, il Consiglio proseguirà con le scadenze già fissate per i futuri allargamenti. Dopo la firma dei Trattati di adesione con la Bulgaria e la Romania, avvenuta il 25 aprile 2005 a Lussemburgo, continueranno infatti i preparativi per l'avvio dei negoziati con la Turchia, previsti per il 3 ottobre, e con la Croazia, appena le condizioni lo consentiranno. Un altro versante aperto è quello relativo alla domanda di adesione della ex repubblica jugoslava di Macedonia.

Nell'ambito della stabilità e la prosperità mondiali, le due Presidenze sono impegnate al fine di contribuire alla sicurezza internazionale attraverso gli strumenti chiave della PESC e della PESD.

In ambito Pesd, le priorità fondamentali sono la gestione militare delle crisi – con attenzione particolare alla missione in Bosnia-Erzegovina – nonché lo sviluppo della capacità militari dell'Unione, a cui contribuirà in grande misura l'Agenzia europea per la difesa. Inoltre, il Consiglio è impegnato anche nel settore della cooperazione militare, sviluppando le capacità di reazione rapida dell'Unione nella gestione civile delle crisi, nella lotta al terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

In ambito di cooperazione internazionale multilaterale, soprattutto in seno alle Nazioni unite, il Consiglio è impegnato nei negoziati riguardanti il riesame degli obiettivi di sviluppo del Millennio (oggetto di alcune proposte della Commissione europea miranti ad aumentare il volume e l'efficacia dell'aiuto allo sviluppo), nella promozione dei diritti umani, nella cooperazione con i Paesi ACP (anche in riferimento alla riforma del settore dello zucchero), nella lotta contro le malattie connesse alla povertà e in particolare in una strategia globale a lungo termine nei confronti dei Paesi africani. In ambito commerciale, l'Unione europea intende adoperarsi affinché i negoziati dell'OMC, che avranno un appuntamento essenziale nella riunione ministeriale che si terrà ad Hong Kong il prossimo dicembre, siano conclusi positivamente.

Nell'ambito dello spazio di pace e sicurezza, il Consiglio intende concentrarsi sulle relazioni con i Balcani, con i Paesi vicini e con il Medio oriente. Per quanto riguarda i primi, viene dato rilievo al processo di stabilizzazione e associazione (PSA), all'attuazione all'Agenda di Salonicco e agli sviluppi della situazione in Kosovo. Relativamente ai secondi, tramite la politica europea di vicinato, sono previsti specifici piani d'azione con i singoli Paesi, con una particolare attenzione nei confronti dell'Ucraina. È prevista anche l'attuazione delle tabelle di marcia per la creazione dei quattro spazi comuni con la Russia, a seguito del quindicesimo vertice UE-Russia, tenutosi il 10 maggio 2005. Particolare attenzione è data al processo di Barcellona nell'ambito delle relazioni con la regione euromediterranea e al riesame del partenariato strategico con il Mediterraneo e il Medio oriente. Per quanto concerne quest'ultimo, il Consiglio si impegna a seguire gli sviluppi della situazione in Palestina, in Iran e a collaborare con il governo iracheno.

Infine, il Consiglio è impegnato nell'ambito della cooperazione con i partners principali, per approfondire le relazioni transatlantiche con Usa (anche alla luce del Vertice USA-UE tenutosi durante la Presidenza lussemburghese), Canada e America latina, e sviluppando le relazioni con l'Africa, impegnandosi ad esempio nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, anche dal punto di vista del coinvolgimento dei bambini, nonché nella lotta all'AIDS. Infine, sono previsti partenariati strategici con Cina, India e Giappone.

Infine, per quanto riguarda la problematica del Trattato costituzionale, nel documento in esame, le due Presidenze formulano l'intenzione di seguire l'andamento del processo di ratifica da parte degli Stati membri.

Peraltro, dopo l'esito negativo dei referendum in Francia e Olanda, il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha adottato una specifica dichiarazione sulla ratifica del Trattato, secondo cui «... a tutt'oggi 10 Stati membri hanno concluso con successo le procedure di ratifica e hanno così espresso la loro adesione al trattato costituzionale. Abbiamo preso atto dei risultati dei referendum in Francia e nei Paesi Bassi. Riteniamo che tali risultati non rimettano in discussione l'interesse dei cittadini per la costruzione europea. I cittadini hanno tuttavia espresso preoccupazioni e inquietudini di cui occorre tener conto. È dunque necessario intraprendere una riflessione comune a tale riguardo. Detto periodo di riflessione servirà a consentire in ciascuno dei nostri Paesi un ampio dibattito, che coinvolga i cittadini, la società civile, le parti sociali, i parlamenti nazionali e i partiti politici. ... I recenti sviluppi non rimettono in questione la validità della prosecuzione dei processi di ratifica. Abbiamo convenuto che il calendario della ratifica in vari Stati membri sarà adeguato, se necessario, alla luce di tali sviluppi e in base alle circostanze in detti Stati membri. Ci diamo appuntamento nel primo semestre del 2006 per procedere ad una valutazione globale dei dibattiti nazionali e per decidere sul seguito del processo».

Il Presidente relatore, completata l'illustrazione degli atti in titolo, ricorda che a conclusione dell'esame dei medesimi, la Commissione potrà votare una risoluzione volta «ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti comunitari», come recita il comma 6 del citato articolo 144 del Regolamento.

Propone quindi di rinviare il dibattito alla prossima seduta.

La Commissione concorda e quindi il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

*Presidenza del Presidente*  
Enzo BIANCO

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

*ELEZIONE DEL SEGRETARIO*

Il Presidente BIANCO indice la votazione per l'elezione del Segretario.

Concluse le operazioni di scrutinio, il Presidente comunica il risultato della votazione:

presenti e votanti 6;

hanno ottenuto voti: Scarabosio 5; schede bianche: 1.

Il Presidente BIANCO proclama eletto Segretario del comitato il senatore Aldo SCARABOSIO.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni su cui si apre un dibattito nel quale intervengono il senatore MALABARBA e gli onorevoli CICCHITTO e CALDAROLA.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Maria BURANI PROCACCINI

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sull'ordine dei lavori**

Marida BOLOGNESI (*DS-U*), nel ricordare che la Commissione ha di recente rinnovato le consulenze in essere e ne ha instaurato alcune nuove – segnatamente quella del signor Campanella – quale addetto stampa della Commissione - osserva che i consulenti dovrebbero prestare la loro attività per i fini istituzionali propri della Commissione e non per quelli personali politici della Presidente della Commissione.

In particolare, c'è stato un lancio di agenzia contro il segretario dei democratici di sinistra, Piero Fassino, assolutamente improprio in quanto firmato dal consulente della Commissione come capo ufficio stampa della presidente, modalità questa che riguarda anche molti altri comunicati.

Chiede, quindi, una verifica dell'attività svolta dal consulente e una eventuale revoca dell'incarico.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel prendere atto delle lamentele espresse dall'onorevole Bolognesi, precisa che i comunicati politici della presidente non sono redatti dal consulente della Commissione, bensì dalla sua segreteria particolare e poi solo veicolati alla stampa dal consulente. Sarà comunque sua cura verificare che i comunicati non vengano più firmati dal consulente in qualità di capo ufficio stampa della presidente della Commissione.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito)*

**Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza****Audizione del dottor Andrea Rossi, esperto in materia di tratta internazionale di minori presso l'Unicef-Innocenti Research Centre**

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione del dottor Andrea Rossi, esperto in materia di tratta internazionale di minori presso l'Unicef-Innocenti Research Centre.

Svolge un'ampia relazione il dottor Andrea ROSSI, *esperto in materia di tratta internazionale di minori presso l'Unicef-Innocenti Research Centre*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, e la senatrice Albertina SOLIANI (MardL-U), alle quali risponde il dottor Andrea Rossi.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia il dottor Rossi e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

*Presidenza del Presidente*  
Paolo RUSSO

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione di Franco Pacifici e Stefano D'Arma, sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Franco PACIFICI, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Prende quindi la parola Stefano D'Arma, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Donato PIGLIONICA (*DS-U*), Egidio BANTI (*MARGH-U*) e Paolo RUSSO, *presidente*, nonché il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replicano Franco PACIFICI e Stefano D'ARMA, *sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Franco Pacifici e il dottor Stefano D'Arma, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,40.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi**  
**a crimini nazifascisti**

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**UFFICIO DI PRESIDENZA,**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Flavio TANZILLI

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, si proceda in seduta pubblica.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha deliberato di avvalersi della collaborazione della dottoressa Rita Peticca e del dottor Antonio Melfi, quali consulenti a tempo pieno della Commissione.

La Commissione prende atto.

**Sulla sentenza relativa alla strage di Sant'Anna di Stazzema**

Il deputato Carlo CARLI (*DS-U*) interviene per esprimere considerazioni sulla strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema e sulle relative vicende giudiziarie, depositando un testo del quale chiede la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Flavio TANZILLI, *presidente*, acconsente.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**

**sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**

MERCLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**11<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Paolo FRANCO

*Interviene il professor Massimo Zucchetti, docente di «Protezione e impatto ambientale dei sistemi energetici» presso il Politecnico di Torino-II Facoltà di Ingegneria.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore MALABARBA prospetta l'opportunità di promuovere la traduzione di alcuni documenti consegnati alla Commissione in occasione di recenti audizioni o comunque ad essa pervenuti. Propone inoltre di distribuire ai collaboratori della Commissione, affinché lo restituiscano compilato, un modulo informativo destinato a rendere più efficace il loro apporto. Suggerisce inoltre di valutare l'opportunità di effettuare alcune audizioni allo stato non ancora ricomprese nel programma dei lavori della Commissione.

Il presidente Paolo FRANCO assicura al senatore Malabarba che le proposte da lui testè formulate saranno oggetto di esame nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai Rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente Paolo FRANCO propone, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, che i lavori si tengano in forma pubblica.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE propone quindi che sia redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna e che ne sia assicurata la diffusione mediante il collegamento audiovisivo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

**Audizione del professor Massimo Zucchetti, docente di «Protezione e impatto ambientale dei sistemi energetici» presso il Politecnico di Torino-II Facoltà di Ingegneria**

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Zucchetti per la cortese disponibilità e gli dà la parola.

Il professor ZUCCHETTI svolge una relazione introduttiva.

Intervengono quindi, con domande, osservazioni e richieste di chiarimento, il senatore MALABARBA, il presidente Paolo FRANCO e il senatore FORCIERI, ai quali risponde il professor ZUCCHETTI.

Il presidente Paolo FRANCO ringrazia quindi l'audito dichiarando conclusa l'odierna audizione.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)** **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**482<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

**(3471) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella scorsa seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo, è stata svolta l'esposizione preliminare del relatore. Invita, pertanto, il Rappresentante del Governo a fornire i necessari chiarimenti.

Il sottosegretario MOLGORA conferma che la ripartizione del contributo è prevista in nove anni e che l'onere è da considerarsi quale li-

mite massimo della spesa autorizzato dal provvedimento per la completa attuazione delle attività ivi previste. In particolare, precisa che per le funzioni del Comitato direttivo viene previsto il raddoppio della spesa pari a 0,10 milioni di euro, relativamente all'anno 2013, data la prevista intensificazione dei lavori di verifica e di monitoraggio in prossimità della chiusura dell'accordo. In merito alle spese per l'attività della Unità di gestione progettuale (U.G.P.) conferma l'importo di 40 milioni di euro, comprensivo della quota di 6,65 milioni di euro relativi agli studi di fattibilità per gli anni 2005-2006. Precisa, altresì, che per lo svolgimento delle attività della U.G.P. non sono previste ulteriori spese nell'esercizio 2014; inoltre, qualora si verifichi la possibilità di una eventuale proroga dell'Accordo (articolo 15, comma 2), sarà necessario predisporre un apposito disegno di legge che preveda la necessaria copertura finanziaria della relativa spesa.

In merito alla realizzazione delle attività operative e amministrative affidate alla SOGIN, che utilizza proprio personale ed esperti presso un Ufficio con sede in Mosca per tutta la durata dell'Accordo, conferma che l'importo di 40 milioni di euro (corrispondente al 10-15 per cento dei fondi complessivi) è da considerarsi quale limite massimo della spesa, come indicato nella relazione tecnica. Circa l'arrotondamento per le spese di missione, fa presente che il medesimo è stato previsto in relazione al periodo novennale degli interventi, per l'attività di controllo e monitoraggio delle spese, nonché in relazione al probabile aumento dei costi.

Rileva infine che non viene prevista alcuna quantificazione di spesa per l'eventuale danno nucleare (articolo 12 dell'Accordo); peraltro, qualora si verifichi detta ipotesi, verrà predisposto un nuovo provvedimento legislativo per la copertura della relativa spesa.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) solleva alcune perplessità in merito alla copertura finanziaria di alcuni interventi previsti dall'Accordo mediante un successivo disegno di legge. Tale procedura non appare conforme al dettato costituzionale dell'articolo 81, tenuto conto sia dell'esistenza di molteplici strumenti contabili e normativi idonei a garantire la copertura del provvedimento *ex ante* all'interno del disegno di legge in titolo, sia della clausola di rinnovo, di cui all'articolo 15, comma 2, dell'Accordo stesso, che assume carattere di automaticità. Rileva, inoltre, che non sono stati forniti sufficienti chiarimenti sulla discordanza tra la definizione della quantificazione delle spese di missione come calcolo previsionale di massima ed il carattere inderogabile delle ipotesi formulate dalla relazione tecnica.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di compiere i necessari approfondimenti delle questioni emerse dal dibattito.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**483ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**(3471) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore NOCCO (*FI*), sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo e delle considerazioni emerse nel corso delle precedenti sedute, illustra la seguente proposta di parere sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo, secondo cui:

*a)* viene confermata la ripartizione nel periodo di nove anni (2005-2013) del contributo di euro 360 milioni, che è da considerare quale limite massimo della spesa autorizzato dal provvedimento;

*b)* gli oneri relativi alle attività del Comitato direttivo e dell'Unità di gestione progettuale (UGP) sono quelli indicati nella relazione tecnica per il periodo 2005-2013, e non sono previste ulteriori spese nell'esercizio 2014;

*c)* in caso di eventuale proroga dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dello stesso, verrà predisposto un apposito disegno di legge che preveda la necessaria copertura finanziaria della relativa spesa;

*d)* in merito alla realizzazione delle attività operative e amministrative affidate in convenzione alla SOGIN, l'importo di euro 40 milioni è da considerare quale limite massimo della spesa, come indicato nella relazione tecnica;

e) l'arrotondamento delle spese per le missioni tiene conto della durata novennale degli interventi per l'attività di controllo e monitoraggio delle spese, nonché del probabile aumento dei costi;

f) non viene previsto alcun onere per l'ipotesi di danno nucleare di cui all'articolo 12 dell'Accordo, in quanto meramente eventuale, per cui, qualora si verifici, verrà predisposto un nuovo provvedimento legislativo per la copertura della relativa spesa,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.».

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sulla suddetta proposta di parere.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) dichiara di condividere la proposta di parere illustrata dal relatore, ad eccezione del presupposto di cui alla lettera c), ritenendo, come già esplicitato nel corso della precedente seduta, che tale impostazione non dia adeguata risposta alla questione degli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo automatico dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dello stesso.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle dichiarazioni del senatore Morando sul presupposto di cui alla lettera c) e rilevando che sugli altri punti dello schema di parere potrebbe invece registrarsi una convergenza unanime nell'ambito della Sottocommissione, pone in votazione il suddetto schema.

La Sottocommissione approva, infine, lo schema di parere proposto dal relatore.

**(3428) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Calzolaio ed altri e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, rispondendo alle richieste di chiarimenti formulate nel corso delle precedenti sedute sul disegno di legge in esame, circa gli articoli da 4 a 12 e da 22 a 26 della Convenzione oggetto del provvedimento, precisa che le suddette disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste rientrano già nei compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle amministrazioni interessate, che dispongono di risorse adeguate, come esplicitato in dettaglio da una specifica nota del Ministero degli affari esteri, che deposita agli atti della Sottocommissione. In merito all'articolo 20 della Convenzione in esame, assicura che i compiti indicati



possono essere svolti, così come previsto dal complesso delle leggi vigenti, dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei Servizi tecnici nazionali (APAT), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, come, tra l'altro, evidenziato dalla citata documentazione del Ministero degli affari esteri e confermato altresì dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con un'apposita nota, che consegna ugualmente alla Sottocommissione. Fa presente, infine, che gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli da 27 a 39 della Convenzione, relativi alla partecipazione dei funzionari alle riunioni dei rappresentanti delle Parti contraenti, sono correttamente quantificati e coperti nel limite dei cinque funzionari indicati nella relazione tecnica, debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (n. 493)**

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con condizioni)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, rilevando preliminarmente che il provvedimento (non corredato di relazione tecnica) modifica il decreto legislativo n. 80 del 1992, in materia di garanzia dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, al fine di estendere i relativi istituti di tutela anche al caso delle imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri della Comunità europea, quando il dipendente abbia svolto abitualmente la sua attività in Italia. In particolare, viene individuato nel Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di lavoro, istituito presso l'INPS dall'articolo 2 della legge n. 297 del 1982, l'organismo competente per il pagamento dei crediti di lavoro non pagati (articolo 1), nonché del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori (articolo 2) dovuti ai lavoratori da imprese transnazionali comunitarie. Al riguardo, posto che il suddetto Fondo, ai sensi del citato articolo 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, viene alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari ad un'aliquota della retribuzione erogata, la quale può essere variata al fine di assicurare il pareggio della gestione, ritiene che occorre acquisire conferma che tale meccanismo sia comunque idoneo a garantire la copertura degli ulteriori oneri derivanti dall'estensione delle finalità del Fondo, in modo da escludere l'eventuale insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in ordine alla richiesta di chiarimenti circa l'idoneità del meccanismo di adeguamento attualmente previsto (Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, isti-

tuito presso l'INPS dall'articolo 2, ottavo comma della legge n. 297 del 1982), ad assicurare il pareggio di gestione, fa presente che l'attuale possibilità di variare l'aliquota di contribuzione al Fondo stesso con provvedimento amministrativo è tale da garantire l'equilibrio gestionale. Ciò, anche tenuto conto che la nuova tutela si applica alle procedure concorsuali aperte dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE, pur tenendo conto di quanto affermato dal Rappresentante del Governo circa l'idoneità del suddetto meccanismo di adeguamento, rileva tuttavia l'opportunità di inserire nella norma un esplicito richiamo affinché l'INPS utilizzi effettivamente la facoltà di variare l'aliquota di contribuzione per garantire l'equilibrio gestionale del citato Fondo di garanzia. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a rendere le seguenti osservazioni sullo schema in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli a condizione di aggiungere al capoverso 2-bis dell'articolo 1, comma 1, in fine, il seguente periodo: "Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul Fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 29 maggio 1982, n. 297."».

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente.

**Schema di decreto ministeriale recante il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo casa per i dipendenti del Ministero della difesa (n. 510)**

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in replica alle osservazioni formulate dal relatore nella precedente seduta, richiamando i chiarimenti forniti dal competente Ministero della difesa, chiarisce che tutte le spese derivanti dal servizio svolto dall'Istituto bancario con cui sarà stipulata la convenzione per la gestione dei mutui sono interamente a carico dei mutuatari, come espressamente previsto dall'articolo 10, comma 2, dello schema di decreto, e pertanto la convenzione non comporta oneri aggiuntivi.

Il relatore GRILLOTTI (AN), sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e delle precisazioni testé fornite dal Sottosegretario Maria Teresa Armosino, illustra la seguente proposta di osservazioni sullo schema in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui tutte le spese derivanti dal servizio svolto dall'istituto bancario con cui sarà stipulata la convenzione per la gestione dei mutui sono a carico dei mutuatari, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dello

schema, per cui la convenzione non comporta oneri aggiuntivi, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli.».

Con l'avviso favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di osservazioni del relatore.

**(3048) *Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni***

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e Infanzia riunite su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando che occorre valutare le proposte 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.31, 1.43, 1.44 e 1.45, al fine di verificare se esse sono suscettibili di determinare un ampliamento del ricorso al gratuito patrocinio, sia mediante l'estensione dell'istituto al curatore speciale del minore sia mediante la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1. In quest'ultimo caso, trattandosi della soppressione dell'applicazione della norma che prevede il riconoscimento del gratuito patrocinio ai cittadini non abbienti, ritiene opportuno valutare se le proposte suindicate sono in grado di estendere il ricorso al gratuito patrocinio anche in assenza del predetto requisito. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti relativi all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con le osservazioni del relatore sui profili di onerosità di cui agli emendamenti 1.27, 1.28, 1.29 e 1.31. Si rimette invece alla valutazione della Sottocommissione circa le implicazioni prospettate in ordine alla soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, precisando di non avere osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) osserva che gli emendamenti segnalati dal relatore non sembrano volti a determinare una estensione nell'accesso all'istituto del gratuito patrocinio, rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, per cui gli stessi non dovrebbero avere particolari effetti dal punto di vista finanziario.

Il presidente AZZOLLINI, pur concordando sul fatto che le proposte emendative in esame non sembrano avere la finalità precipua di estendere la platea dei soggetti che possono accedere all'istituto del gratuito patrocinio, osserva tuttavia che le proposte che sostituiscono parte del comma 2 dell'articolo 1 sopprimendo il riferimento della richiesta al giudice competente ed il requisito delle condizioni non abbienti, comportano oggettiva-

mente un ampliamento dei requisiti per l'accesso al gratuito patrocinio, suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Esprime, pertanto, avviso contrario sulle proposte 1.26, 1.27, 1.28 e 1.31, e favorevole sull'emendamento 1.29, in quanto a differenza dei precedenti, la riformulazione ivi recata del comma 2 dell'articolo 1 non sopprime i suddetti riferimenti al giudice competente e alle condizioni non abbienti.

Per quanto concerne le proposte 1.43, 1.44 e 1.45, rileva che non appaiono ben chiare le implicazioni finanziarie derivanti dalla riformulazione proposta del comma 5 dell'articolo 1 con il riferimento generico all'istituto del gratuito patrocinio in luogo del richiamo, previsto nel testo, al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. Esprime, quindi, avviso contrario sulle suddette proposte, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione, nonché avviso favorevole sulle altre proposte emendative riferite all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, mentre ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame dei rimanenti emendamenti.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.43, 1.44 e 1.45, sulle quali il parere è contrario, e delle proposte 1.26, 1.27, 1.28, e 1.31, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente e conviene altresì di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**63<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PEDRIZZI**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto ministeriale recante il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo casa per i dipendenti del Ministero della difesa (n. 510):** osservazioni favorevoli;

*alla 14<sup>a</sup> Commissione:*

**Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo) (n. 11)**

**Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12):** parere favorevole con osservazioni.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**74<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BEVILACQUA**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate: parere contrario.**

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

**74<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**D'IPPOLITO**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate:** parere favorevole;

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (n. 492):** osservazioni favorevoli.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

*Giovedì 30 giugno 2005, ore 14,30*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (3511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (3511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### *AFFARE ASSEGNATO*

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).



*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. - Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali (1936).
- VITALI ed altri. - Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. - Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- STIFFONI ed altri. - Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. - Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto - componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. - Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri.- Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. - Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. - Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. - Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. - Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI.- Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (736).
- D'IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

### V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).
- e della petizione n. 1145 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).  
(*Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004*)
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).

- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (3410) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi*).
- GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (2481).

## XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (766).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTI ed altri. – Nuova disciplina del referendum abrogativo e della proposta di legge d'iniziativa popolare: abolizione del *quorum* e del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale e obbligo di calendarizzazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare (1615).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IOANNUCCI ed altri. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione (2334).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, in tema di referendum abrogativo (2655).

## XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

## XVI. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di

- cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita -DL- L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
  - STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
  - D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
  - BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).
- 

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

*Giovedì 30 giugno 2005, ore 9 e 15*

### IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (3500).
-

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Giovedì 30 giugno 2005, ore 14,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (n. 491).

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato BORNACIN. – Norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3424) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Esame dei disegni di legge:

- DATO ed altri. – Interventi urgenti per il raggiungimento entro il 2010 degli obiettivi della Conferenza di Lisbona in materia di partecipazione al lavoro delle donne, nonché nuove norme per l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (2778).
- ZANOLETTI ed altri. – Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi (3417).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica (122).
- RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (266).
- MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (422).
- COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (870).

- BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (924).
  - TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro (986).
  - MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (1242).
  - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro (1280).
  - EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro (1290).
  - BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di *mobbing* (2420).
  - D'IPPOLITO. – Introduzione nel codice penale del reato di violenza morale in ambito lavorativo (3253)
  - MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (3255).
  - e della petizione n. 799 ad essi attinente.
-